

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE**

## PREMESSA

Il presente regolamento è redatto ai sensi della Legge Regionale n. 22/2016 su iniziativa dell'Unione Montana Alpi Graie. Nella tabella seguente si riporta l'elenco dei Comuni dell'Unione, con i riferimenti degli Uffici tecnici e di Polizia Municipale.

COMUNI DELL'UNIONE	INDIRIZZO E RECAPITI	UFFICIO TECNICO	UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
CERES	Piazza Municipio,12 10070 Ceres (TO) Telefono: <a href="tel:0123.53316">0123.53316</a> E-mail: <a href="mailto:anagrafe@comune.ceres.to.it">anagrafe@comune.ceres.to.it</a> PEC: <a href="mailto:comune.ceres@pec.comune.ceres.to.it">comune.ceres@pec.comune.ceres.to.it</a>		
GROSCAVALLO	Corso Roma, 9 10070 Groscavallo (TO) Telefono (+39)0123.81003 Fax (+39)0123.819907 E-mail : <a href="mailto:info@comune.groscavallo.to.it">info@comune.groscavallo.to.it</a> PEC: <a href="mailto:info@pec.comune.groscavallo.to.it">info@pec.comune.groscavallo.to.it</a>		
LEMIE	Via Roma, 3 10070 Lemie (TO) Telefono (+39)0123.60222 Fax (+39)0123.680984 E-mail: <a href="mailto:info@comune.lemie.to.it">info@comune.lemie.to.it</a> PEC: <a href="mailto:lemie@pcert.it">lemie@pcert.it</a>		
MEZZENILE	Via Murasse n.18 10070 Mezenile (TO) C.F. 01323030013 - P.Iva: 01323030013 Telefono: <a href="tel:0123581124">0123581124</a> Fax: 0123581509 E-mail: <a href="mailto:info@comune.mezenil.to.it">info@comune.mezenil.to.it</a> PEC: <a href="mailto:mezenile@cert.ruparpiemonte.it">mezenile@cert.ruparpiemonte.it</a>		
RUBIANA	Piazza Roma, 5 - 10040 RUBIANA (TO) Tel. (+39)011.9358923 - Fax (+39)011.9358680 E-mail: <a href="mailto:rubiana@comune.rubiana.to.it">rubiana@comune.rubiana.to.it</a> PEC: <a href="mailto:comune.rubiana.to@cert.legalmail.it">comune.rubiana.to@cert.legalmail.it</a>		
USSEGLIO	Via Roma, 7 - 10070 USSEGLIO (TO) Tel. (+39)0123.83702 - Fax (+39)0123.83800 E-mail: <a href="mailto:info@comune.usseglio.to.it">info@comune.usseglio.to.it</a> PEC: <a href="mailto:info@pec.comune.usseglio.to.it">info@pec.comune.usseglio.to.it</a>		



Unione Montana  
**Alpi Graie**

**Unione Montana Alpi Graie,  
Piazza V. Veneto 2  
10070 Viù (TO)  
Telefono: 0123/696022**

VIU'		Piazza Vittorio Veneto, 2 10070 Viù (TO) Telefono (+39)0123.696101 Fax (+39)0123.696264 E-mail: segreteria@comune.viu.to.it PEC: viu@cert.ruparpiemonte.it		
------	--	---	--	--

PREMESSA .....	2
CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI .....	7
Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	7
Art. 2 – Obiettivo del Regolamento.....	7
Art. 3 – Espletamento del servizio di polizia rurale .....	7
Art. 4 – Ordinanze .....	7
Art. 5 – Sanzioni.....	8
CAPO 2 – VIABILITA’ PUBBLICA E PRIVATA .....	8
Riferimenti Normativi:.....	8
Art. 6 – Classificazione della viabilità.....	8
Art. 7– Elenco strade comunali e vicinali ad uso pubblico .....	8
Art. 8 Fasce di rispetto dalla viabilità ad uso pubblico comunale.....	9
Art. 9 – Manutenzione e tutela delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico .....	9
Art. 10 – Norme per le strade vicinali ed interpoderali .....	10
Art. 11 – Circolazione dei veicoli a motore, biciclette e cavalli sulla viabilità agrosilvopastorale... 11	11
CAPO 3 – DELLA PROPRIETA’ E DELLE PRATICHE AGRARIE.....	12
Riferimenti Normativi:.....	12
Art. 12- Tutela della proprietà.....	12
Art. 13 - Colture agrarie. Limitazioni .....	12
Art. 14 – Impianto di alberi e siepi presso i confini. Recisione di piante, rami protesi e radici .....	13
Art. 15 – Pulizia delle aree private e terreni non edificati .....	14
Art. 16 - Proprietà dei frutti caduti dalle piante .....	14
Art. 17 - Apicoltura .....	14
CAPO 4 – TUTELA DEL SUOLO E DELLE ACQUE.....	15
Riferimenti Normativi:.....	15
Art. 18 - Deflusso delle acque.....	16
Art. 19- Scarico di acque reflue nei fossi .....	16
Art. 20 - Pulizia e spurgo di fossi e canali.....	16
Art. 21 - Tombinatura di fossi e canali.....	17
Art. 22 – Terrazzamenti .....	17
Art. 23 - Bacini di raccolta dell'acqua .....	17
Art. 24 – Scavi, movimento terra e demolizioni .....	18
CAPO 5 – INQUINANTI E RIFIUTI.....	18
Riferimenti Normativi:.....	18
Art. 25 Definizioni .....	18
Art. 26 Abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti .....	20
Art. 27 - Inquinamento delle acque.....	20
CAPO 6 – GESTIONE DEL BOSCO E DELLE ALTRE AREE NATURALI E SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE.....	21
Riferimenti Normativi:.....	21
Art. 28 – Definizione di bosco.....	21
Art. 29 – Tagli boschivi e trasformazioni del bosco .....	22
Art. 30 – Conduzione delle utilizzazioni boschive.....	23
Art. 31– Utilizzo delle piste e strade forestali per l’esbosco del legname .....	23

Art. 32– Accensione di fuochi – abbruciamento di residui vegetali .....	23
Art. 33 – Divieti e prescrizioni per suoli percorsi dal fuoco .....	24
Art. 34 – Disciplina della raccolta dei funghi .....	25
Art. 35 – Disciplina della raccolta di altri prodotti del sottobosco.....	25
Art. 36 - Tutela della flora spontanea e della fauna inferiore.....	26
CAPO 7 ATTIVITA' AGRO-TURISTICHE E VENDITA PRODOTTI AGRICOLI .....	27
Riferimenti Normativi: .....	27
Art. 37 – Autorizzazione alla vendita dei prodotti agricoli.....	27
Art. 38 – Campeggi.....	27
Art. 39 – Attività escursionistica .....	28
CAPO 8 - MALATTIE E DIFESA DELLE PIANTE, LOTTA CONTRO INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA, IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI .....	29
Riferimenti Normativi: .....	29
Art. 40 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria .....	30
Art. 41 - Modalità d'impiego degli antiparassitari, fitofarmaci e diserbanti.....	30
Art. 42 – Collocamento di esche avvelenate .....	31
CAPO 9 – LOTTA ALLE SPECIE VEGETALI ESOTICHE INVASIVE ED AGLI INSETTI MOLESTI .....	31
Riferimenti Normativi: .....	31
Art. 43 – Misure di prevenzione per il contenimento e la lotta alle specie esotiche invasive.....	32
Art. 44 – Misure profilattiche per il controllo dello sviluppo di popolazioni di zanzare .....	32
Art. 45 – Lotta alla Cimice asiatica (Halyomorpha halys).....	32
CAPO 10 – DISCIPLINA DEL PASCOLO .....	33
Riferimenti Normativi: .....	33
Art. 46 – Disciplina dell’esercizio del pascolo .....	33
Art. 47 – Pascolo degli animali. Modalità .....	34
Art. 48 – Pascolo in ore notturne .....	35
Art. 49 – Obbligo di denuncia di transumanza/monticazione da parte dei pastori.....	35
Art. 50 – Obbligo di comunicazione da parte dei pastori in transito.....	35
Art. 51 – Attraversamento di centri abitati con animali .....	35
Art. 52 – Pascolo vagante – divieto di ingresso nei fondi altrui.....	36
CAPO 11 TENUTA DEL BESTIAME, ANIMALI DOMESTICI E MALATTIE .....	36
Riferimenti Normativi: .....	36
Art. 53– Tenuta del bestiame .....	36
Art. 54 Allevamenti ad uso familiare .....	36
Art. 55 – Nuovi recinti per animali.....	37
Art. 56 – Abbeveratoi e fontane .....	38
Art. 57 – Depositi di foraggi ed insilati.....	38
Art. 58 – Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali .....	38
Art. 59 –Seppellimento di animali morti.....	38
Art. 60 – Vaccinazione e profilassi animali domestici.....	39
Art. 61 - Documenti da portare al seguito .....	39
Art. 62 – Cani a guardia di edifici rurali .....	39
Art. 62 bis - Cani senza guinzaglio .....	33
Art. 63 - Detenzione dei gatti di proprietà .....	40

Art. 64 – Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata .....	40
Art. 65 – Animali di terzi sorpresi nei propri fondi .....	40
Art. 66– Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche .....	41
Art. 67 – Obbligo di raccolta delle deiezioni solide .....	41
Art. 68 – Soccorso di animali incidentati .....	41
<b>CAPO 12 GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI DEI DIGESTATI, ED EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO</b>	
<b>PALABILI.....</b>	<b>41</b>
Riferimenti Normativi:.....	41
Art. 69 - Definizioni.....	41
Art. 70 – Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici, digestati ed effluenti di allevamento palabili .....	42
Art. 71 – Trattamento e contenitori di stoccaggio .....	43
Art. 72 - Trasporto letame, liquami ed altri detriti .....	43
<b>CAPO 13 NORME SANZIONATORIE.....</b>	<b>43</b>
Riferimenti Normativi:.....	43
Art. 73 - Accertamento delle violazioni .....	43
Art. 74 - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie .....	44
Art. 75 - Processo verbale di accertamento. ....	44
Art. 76 - Rapporto all' autorità competente. ....	45
Art. 77 - Competenza ad emettere le ordinanze - ingiunzione o di archiviazione.....	45
Art. 78 - Termini per l'emissione delle ordinanze - ingiunzione .....	45
Art. 79 - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie .....	46
Art. 80 - Altre sanzioni accessorie .....	46
<b>CAPO 14 NORME TRANSITORIE E FINALI.....</b>	<b>46</b>
Art. 81 - Entrata in vigore del Regolamento .....	46
<b>Allegati al regolamento .....</b>	<b>48</b>
Tabella dei valori del legname (art. 9 comma 5) e dell'erba mangiata (art. 52 comma 3).....	48
Tabella delle specie esotiche invasive .....	48
Tabella delle sanzioni.....	51

## **CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

### ***Art. 1 – Oggetto del Regolamento***

1. Il presente regolamento è redatto ai sensi della Legge Regionale n. 22/2016.
2. Il presente Regolamento, disciplina il Servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio dei Comuni di Groscavallo, Lemie, Rubiana, Viù ed Usseglio facenti parte dell'Unione Montana Alpi Graie.
3. Il Regolamento descrive le norme alle quali deve attenersi chi opera a vario titolo in ambito rurale per lo svolgimento delle attività necessarie al suo mantenimento, alla cura delle coltivazioni e degli allevamenti. Si applica inoltre a tutti gli altri ambiti del territorio comunale indipendentemente dalla destinazione urbanistica che, a vario titolo, sono interessati da attività agro-silvo-pastorali.
4. Il Regolamento ha validità sia per i residenti, sia per tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale.
5. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme dello Stato, della Regione, della Città Metropolitana di Torino nonché quelle comunali vigenti in materia, eventualmente contenute in altri regolamenti.

### ***Art. 2 – Obiettivo del Regolamento***

1. Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, sul territorio di competenza, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione, nonché delle disposizioni emanate dagli Enti preposti, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne. Ha altresì lo scopo di dare esecuzione alle linee di sviluppo e amministrazione del territorio che il Consiglio Comunale ha adottato. Infine oltre ad essere un atto amministrativo e giuridico, si prefigge di far conoscere ai cittadini le elementari norme di convivenza in ambiente rurale e in ambiente urbano interessato da attività di natura rurale, educare i cittadini al rispetto e all'applicazione delle Norme e fornire alla Polizia Locale e ai Responsabili delle altre strutture comunali interessate alla presente disciplina, uno strumento efficace e chiaro con il quale operare

### ***Art. 3 – Espletamento del servizio di polizia rurale***

1. Il servizio è diretto dal Funzionario responsabile dell'Area Vigilanza del Comune.
2. Il servizio di polizia rurale rientra nelle competenze dell'Area di Polizia Municipale, che agisce tramite i propri agenti. Il servizio di polizia rurale può anche essere svolto dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, dai Carabinieri Forestali, dalle Guardie Ecologiche Volontarie.

### ***Art. 4 – Ordinanze***

1. L'Autorità comunale competente ha la facoltà di emettere ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto del presente regolamento.

2. Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR per il Piemonte.

#### **Art. 5 – Sanzioni**

L'inosservanza delle norme e prescrizioni contenute nel presente Regolamento, nonché di quelle in esso richiamate, è punita in base al regime sanzionatorio riportato al Capo XIII.

### **CAPO 2 – VIABILITA' PUBBLICA E PRIVATA**

#### **Riferimenti Normativi:**

- ❖ *D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.(Codice della Strada) e s.m.i (2017)*
- ❖ *L.R. 32/1982 Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale*
- ❖ *L.R. 45/1989 Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici*
- ❖ *L. 20.03.1865, n. 2248; D.L.Lgt. 1.09.1918, n. 1446, art. 3.*

#### **Art. 6 – Classificazione della viabilità**

La viabilità presente sul territorio comunale, non afferente all'Amministrazione regionale o statale, è classificata in quattro categorie:

- Strade comunali e vicinali ad uso pubblico
- Strade comunali ad uso agrosilvopastorale
- Strade interpoderali e vicinali ad uso privato
- Altra viabilità ad usi speciali

#### **Art. 7– Elenco strade comunali e vicinali ad uso pubblico**

1. Le strade comunali e vicinali ad uso pubblico sono soggette alle norme del Codice della Strada.
2. L'Amministrazione predispone un elenco delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico e ne dà pubblicazione secondo le norme vigenti. L'elenco sarà dotato di allegato cartografico.
3. Le strade comunali di interesse pubblico, sono soggette alle norme descritte nei seguenti paragrafi.
4. Strade insistenti su proprietà privata possono essere dichiarate di uso pubblico qualora sussistano le seguenti condizioni:
  - a) il passaggio esercitato da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale;
  - b) la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via;
  - c) un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile.
5. Lungo le strade di cui al presente elenco si configura la condizione di "occupazione suolo pubblico" disciplinata da apposito regolamento.

**Art. 8 Fasce di rispetto dalla viabilità ad uso pubblico comunale**

1. Per “confine stradale” si intende il “limite del corpo stradale” costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata verso valle o dal ciglio superiore della scarpata verso monte. Per i muri di sostegno delle scarpate a monte ed a valle della sede stradale il confine è costituito dalla parte più esterna del manufatto rispetto al corpo stradale. In presenza di recinzioni lungo strada, la distanza da considerarsi si intende dal filo esterno delle stesse.
2. Le limitazioni d’uso che seguono prescindono dalla proprietà dei mappali limitrofi alla strada e sono dettate da motivi di pubblico interesse per una buona conservazione del manufatto, e per motivi di pubblica incolumità, secondo i disposti del codice civile. Essi non comportano diritti di servitù o diritti di proprietà da parte del Comune sulle fasce di terreno considerate.
3. La distanza dal confine della strada comunale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m, salvo diversa autorizzazione dell’Ufficio tecnico.
4. La distanza dal confine della strada comunale come sopra definito, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, **non può essere inferiore a 3 m.**
5. La distanza dal confine della strada comunale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad **altezza non superiore ad 1 m** sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.
6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni **di altezza superiore ad 1 m** sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.
7. I frontisti delle strade, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza minima di m 2.
8. Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio di altezza superiore a metri 2, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda di **metri 3** la sommità del muro.
9. Restano valide, anche per gli alberi piantati gli obblighi di cui al successivo articolo 14 e la facoltà di disporre l’abbattimento se pericolosi.
10. E’ vietato installare lungo la viabilità ad uso pubblico chiusure degli accessi ai fondi mediante corde, catene o altri dispositivi entro 1 metro dal confine della strada.

**Art. 9 – Manutenzione e tutela delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico**

1. L’Amministrazione comunale è l’Ente gestore delle strade di interesse comunale. Essa si può far carico delle spese di manutenzione di strade vicinali ad uso pubblico e del servizio di rimozione della neve e spargimento di sale in specifici casi da determinarsi di volta in volta.

2. È vietato apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade comunali. È altresì vietato ostruire la sede delle strade comunali, in tutto o in parte, mediante accumuli di materiali di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dal Regolamento vigente sull'occupazione temporanea di suolo pubblico.
3. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi compresi muri e altre opere di sostegno che si sono rese necessarie per la realizzazione della strada, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
4. La vegetazione arborea ed arbustiva sulle scarpate deve essere gestita attivamente in modo che essa non ostacoli il transito dei veicoli, non ostacoli la visuale o possa arrecare pericolo all'incolumità delle persone. La fascia oggetto di gestione attiva ha un'ampiezza minima di metri 15 a monte della strada e metri 8 a valle, a partire dal limite della piattaforma stradale. La gestione, che si basa su tagli selettivi con una verifica delle piante potenzialmente pericolose ogni cinque anni, sarà rivolta a:
  - eliminare le piante instabili ed a rischio di crollo sulla strada
  - selezionare specie a più lento accrescimento e maggiore stabilità radicale.Nei primi 5 m verso monte e 3 m verso valle, sempre dal limite della piattaforma stradale, è possibile effettuare il taglio a raso se necessario.
5. Gli interventi di cui ai precedenti punti sono a carico dei proprietari dei terreni frontisti. Qualora inadempienti e previa comunicazione pubblica il Comune può provvedere ad eseguire gli interventi necessari per garantire la fruizione in sicurezza della viabilità addebitando i costi ai proprietari. Al fine di contenere l'esborso pubblico, il Comune può trattenere in conto pagamento delle spese, anche se parziale, il legname di risulta dei tagli, in assenza di una specifica e diversa comunicazione dei proprietari. La stima del valore di macchiatico verrà eseguita dall'Ufficio tecnico, sulla base dei valori tabellari allegati.
6. È vietato danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiali di qualsiasi natura e transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati.
7. È fatto obbligo ai proprietari frontisti di strade pubbliche di tenere pulito il marciapiede o la cunetta da fogliame, rami ecc. proveniente da alberi prospicienti, nonché di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.
8. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

#### **Art. 10 – Norme per le strade vicinali ed interpoderali**

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, confinanti con le strade private vicinali non ad uso pubblico o interpoderali, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.

2. Ogni attività di coltivazione dei fondi antistanti la strada non deve arrecare danno alla strada ed alle colture limitrofe.
3. Copia della chiave di strade vicinali ed interpoderali, di proprietà o di uso privato, chiuse con cancelli o barre, deve essere depositata presso il comune, al fine di garantire l'accesso ai mezzi di soccorso e di polizia in caso di intervento. Non sono soggette a tale obbligo le strade che insistono su un'unica proprietà.
4. Nello svolgimento delle attività agricole – lavorazioni del terreno, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima **di metri 1** dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal confine stradale.
5. I frontisti delle strade, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza minima di m 2.
6. I proprietari di fondi sono tenuti a regolare le siepi, altre piante, le colture orticole, floricole e simili (es. mais, piccoli frutti ecc) in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare.
7. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione.

***Art. 11 – Circolazione dei veicoli a motore, biciclette e cavalli sulla viabilità agrosilvopastorale***

1. Si definisce viabilità agrosilvopastorale la rete di sentieri, mulattiere, strade e piste che non sono ad uso pubblico e che servono per l'accesso ai fondi agricoli e forestali ed il trasporto delle produzioni ivi ottenute e dei mezzi d'opera necessari alle coltivazioni.
2. I sentieri e le mulattiere, nonché le strade e piste agrosilvopastorali, sono considerate percorsi fuori strada e quindi vietati ai mezzi a motore. Ogni percorso "fuori strada" è vietato al di fuori di quelli eventualmente autorizzati dall'amministrazione comunale secondo le specifiche che seguono.
3. Sono esclusi dall'osservanza del divieto i mezzi impiegati nei lavori agricoli, nelle attività agrituristiche, nelle utilizzazioni boschive, nelle opere idraulico-forestali, di vigilanza forestale ed antincendio, nelle operazioni di pronto soccorso, di pubblica sicurezza e Polizia Giudiziaria.
4. Il transito dei mezzi a motore per gli scopi di cui sopra è consentito ai soli aventi diritto ovvero ai soggetti possessori dei fondi ed a quelli impegnati nelle attività di cui sopra su mandato degli aventi diritto o nello svolgimento dei propri compiti professionali.
5. E' vietato entrare, inoltrarsi o sostare in boschi, prati, pascoli od incolti con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo.
6. Il transito con biciclette è consentito se non vige specifico divieto da parte dell'amministrazione comunale o dei proprietari dei fondi. E' comunque fatto obbligo a chi usa biciclette ed altri veicoli di non creare situazioni di pericolo alla rete sentieristica

danneggiando le canaline di scolo create per regimare le acque meteoriche, intralcio ovvero provocare danni all'ambiente.

7. L'accesso a cavallo ovvero con altre specie equine è consentito lungo le strade di uso pubblico, nonché lungo i sentieri, mulattiere, strade e piste forestali, se non vige specifico divieto. E' comunque fatto obbligo di condurre gli animali in modo da non creare situazioni di pericolo, intralcio ovvero provocare danni all'ambiente.
8. Su richiesta di associazioni o gruppi sportivi, il Comune può autorizzare l'accesso alle strade e piste agrosilvopastorali con motocicli e per limitati periodi temporali e previo un programma di attività che individui percorsi, modalità di fruizione e interventi di manutenzione, previo assenso dei proprietari se trattasi di viabilità non ad uso pubblico. Vi è l'obbligo di ripristino ambientale dei luoghi a fine intervento a carico degli organizzatori dell'evento.
9. I tracciati temporanei ad uso fuoristradistico non possono insistere su alvei dei corsi d'acqua, zone umide, rete ecologica regionale, rete escursionistica regionale (l.r. 12/2010).
10. La Regione ha istituito il catasto regionale dei percorsi/aree adibite all'attività fuoristrada con mezzi motorizzati in Regione Piemonte istituiti ai sensi dell'art.11 della L.R. 32/1982.

### **CAPO 3 – DELLA PROPRIETA' E DELLE PRATICHE AGRARIE**

#### **Riferimenti Normativi:**

- ❖ *Codice Civile – Libro terzo della proprietà artt.843-873-899*
- ❖ *R.D. 25.07.1904 n.523 "Testo unico sulle opere idrauliche", e Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino, art. 29.*
- ❖ *D.lgs. 152/ 2006 Norme in materia ambientale*
- ❖ *Legge Regionale 03.08.1998 n. 20 "Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte".*
- ❖ *Codice Civile art. 924*

#### **Art. 12- Tutela della proprietà**

1. E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi ed aree agro-silvo pastorali od incolti e comunque non urbani nonché di manufatti rurali ed agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari.
2. E' inoltre proibita ogni forma di turbativa o molestia che possa recare danno o pregiudizio alle colture in atto od al pacifico godimento dei fondi o dei manufatti rurali od agresti.
3. Nei casi in cui le turbative e le occupazioni abusive avessero ad oggetto beni comunali ovvero beni immobili soggetti ad uso civico, il Sindaco, qualora chi di dovere non ottemperasse all'ordine impartito, potrà far provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

#### **Art. 13 - Colture agrarie. Limitazioni**

1. Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per colture e allevamenti che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

**Art. 14 – Impianto di alberi e siepi presso i confini. Recisione di piante, rami protesi e radici**

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi del 1° comma dell'articolo 892 del codice civile, le distanze da rispettarsi nella nuova piantagione di alberi, arbusti e siepi.
2. Per le nuove piantumazioni presso il confine di proprietà, in qualsiasi zona urbanistica del territorio, si osservano le seguenti distanze:
  - a) metri 6 dai confini per la messa a dimora di pioppi;
  - b) metri 3 dai confini per la messa a dimora di alberi di alto fusto (quali noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi platani e simili), ritenendosi per tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza superiore a tre metri si diffonde in rami;
  - c) metri 1,50 dai confini per la messa a dimora di alberi di basso fusto, ritenendosi per tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri si diffonde in rami non superando l'altezza massima di mt 5;
  - d) metri 1 dai confini per la messa a dimora di siepi o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, le quali dovranno comunque essere sempre mantenute ad un'altezza complessiva non superiore a metri 2,50;
  - e) metri 0,5 per le viti, le quali dovranno comunque essere sempre mantenute ad un'altezza complessiva non superiore a metri 2,50.
3. In ogni caso piante di alto e basso fusto non possono essere piantate a meno metri 6 da fabbricati di altrui proprietà.
4. I limiti di cui sopra non valgono nel caso i fondi siano occupati da bosco, arbusteto e cespuglieto.
5. Per la misurazione della distanza si fa riferimento ai disposti dell'art. 892 del codice civile.
6. Sono proibite le piantagioni, entro gli alvei dei fiumi, torrenti o canali, che possono all'impianto o con il loro accrescimento restringere la sezione normale del deflusso delle acque. Sono inoltre proibite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un'ampiezza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, con funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente, ai sensi del R.D. 25.07.1904 n.523 "Testo unico sulle opere idrauliche", e Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino, art. 29.
7. I nuovi impianti devono essere realizzati utilizzando materiale vivaistico in possesso di certificato fitosanitario e specie autoctone.
8. I proprietari dei fondi sono tenuti a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare l'altrui proprietà e le strade nonché a tagliare i rami e le piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale o che costituiscano pericolo in caso di caduta accidentale (vedi sezione 1).
9. In caso di trascuratezza del proprietario, l'Autorità comunale farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.
10. Ai sensi dell'art. 896 del C.C., in mancanza di usi locali, il proprietario del fondo su cui si addentrano le radici ed i rami di alberi del vicino, può tagliarle direttamente.

***Art. 15 – Pulizia delle aree private e terreni non edificati***

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.
2. I proprietari ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se ivi abbandonati da terze persone. Il Comune in caso di inadempienza potrà provvedere alla pulizia dell'area addebitando i costi al proprietario del terreno.
3. E' fatto obbligo di conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc. provvedendo all'esecuzione dello sfalcio dell'erba entro il limite di 10 metri dalle case.
4. In caso di inadempienza, per motivi di sicurezza e qualora vi siano rischi per l'incolumità pubblica, il Sindaco con propria ordinanza, intima la pulizia delle aree o dei fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Sindaco può provvedere alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari od ai conduttori.
5. Qualora il terreno risulti abbandonato da almeno 3 anni ed i proprietari/conduttori dello stesso siano irreperibili è fatta salva la possibilità per il vicino confinante di provvedere, previa comunicazione all'Amministrazione comunale, a mantenere pulita mediante sfalcio o taglio della vegetazione arborea/arbustiva una fascia di ampiezza massima di 10 metri esclusivamente per limitare danni al proprio fondo, per questioni igienico-sanitarie e di decoro e per ridurre il pericolo di incendio.

***Art. 16 - Proprietà dei frutti caduti dalle piante***

1. I frutti caduti dalle piante situate su terreni di proprietà privata confinanti con strade soggette al pubblico transito e che siano caduti sulla proprietà pubblica appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.
2. I frutti caduti dalle piante, su proprietà private, appartengono al proprietario del fondo su cui cadono.

***Art. 17 - Apicoltura***

1. Gli allevamenti di api dovranno essere situati alle seguenti distanze di sicurezza:
  - a non meno di 10 metri da strade di pubblico transito, comprese quelle private;
  - a non meno di 5 metri dai confini dell'altrui proprietà;
2. Oltre gli obblighi di legge tutti coloro che intendo posizionare apiari sul territorio comunale dovranno effettuare apposita comunicazione entro il 31 dicembre dell'anno in corso indicando il numero degli alveari, la località in cui sono allocati, il tipo di conduzione dell'apiario (nomade o stanziale), ai sensi dell'art. 6, comma 1 della Legge 24/12/2004, n. 313.
3. Gli apicoltori (residenti e/o nomadi) che intendono posizionare apiari sul territorio comunale dovranno attenersi a quanto previsto dall'articolo 4 - cartello indicativo - previsto dal D.M. 04/12/2009 che recita:

*”- ogni apiario è identificato da un cartello identificativo, le cui modalità di gestione e caratteristiche sono stabilite nel manuale operativo, di cui all’art. 5, contenente almeno il codice identificativo univoco per ogni proprietario di apiari.*

*- tutti i proprietari hanno l’obbligo di apporre le tabelle in prossimità di ogni apiario secondo quanto precisato nel manuale operativo e comunque in un luogo chiaramente visibile.*

*- I costi relativi all’acquisto e all’apposizione della/e tabella/e sono a carico del proprietario degli alveari.”*

L’apicoltore che esercita il nomadismo sul territorio comunale è tenuto, oltre a posizionare il proprio cartello indetificativo, entro dieci giorni dal suo arrivo, a darne comunicazione al Servizio Veterinario del territorio di riferimento.

(Rif. D.M. 11/08/2014 - Approvazione manuale operativo per la procedura dell’anagrafe apistica.)

4. Per la sciamatura delle api si fa riferimento alle disposizioni dell’art. 924 del C.C., fatta salva l’adozione delle misure per assicurare il risarcimento del danno.
5. E’ proibito esporre o lasciare alla portata delle api il miele, i favi e tutto il materiale apistico infetto o sospetto di malattia.
6. E’ altresì proibito abbandonare, alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia o abbandonare apiari non infetti alla non curanza.
7. In caso di abbandono di materiale apistico o di apiari, qualora il proprietario non risulti individuabile, l’onere della rimozione e dello smaltimento degli stessi compete al proprietario del fondo.
8. Al fine di salvaguardare gli insetti pronubi (api, bombi, ecc.) ai sensi della L.R. 20/1998, art. 17, sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, erbicidi e fungicidi) tossici per gli insetti nel periodo di fioritura, fatte salve eventuali disposizioni legislative per la lotta obbligatoria contro i parassiti. I trattamenti sono vietati anche se sono presenti secrezioni nettarifere extrafloriali. Il trattamento deve inoltre essere effettuato in assenza di vento per evitare fenomeni di deriva. Devono essere evitati i trattamenti in presenza di melata nei mesi di luglio e agosto.

#### **CAPO 4 – TUTELA DEL SUOLO E DELLE ACQUE**

##### ***Riferimenti Normativi:***

- ❖ *R.D. 25.07.1904 n.523 “Testo unico sulle opere idrauliche”*
- ❖ *Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.*
- ❖ *Piano Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino, art. 29.*
- ❖ *Codice Civile artt. 889,891,908,911,913,915,916.*
- ❖ *Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001*
- ❖ *D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”*
- ❖ *L.R. 32/1982 Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale*
- ❖ *Legge regionale n. 56 del 05 dicembre 1977*
- ❖ *Legge Regionale n. 45/89 e s.m.i.*

- ❖ *Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo".*
- ❖ *Legge regionale 4 novembre 2016, n. 22, "Norme in materia di manutenzione del territorio"*

#### **Art. 18 - Deflusso delle acque**

1. E' vietato apportare qualsiasi variazione od innovazione al corso delle acque. I proprietari di terreni su cui defluiscano per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.
2. Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua.
3. In tutti i casi in cui il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad es. da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario od il conduttore del fondo hanno l'obbligo di segnalarlo tempestivamente agli organi di cui all'art. 3 del presente regolamento, per i successivi provvedimenti di competenza.
4. Quando l'Autorità comunale accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale deflusso delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il ripristino del regolare deflusso delle acque stesse, oltre ad una sanzione amministrativa.
5. La medesima Autorità potrà, per esigenze di pubblica utilità, disporre l'interruzione temporanea del deflusso delle acque dal loro normale corso, previa informazione dei proprietari i cui terreni possono subire allagamenti.

#### **Art. 19- Scarico di acque reflue nei fossi**

1. E' vietato scaricare nei fossi delle strade e nei fossi irrigui, acque di qualsiasi natura diverse dalle acque meteoriche, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell'Autorità competente, debitamente comprovati od autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento.

#### **Art. 20 - Pulizia e spurgo di fossi e canali**

1. Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade private provvedendo:
  - a) a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi;
  - b) a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;
  - c) a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali;
  - d) a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nel caso che queste vengano modificate;
  - e) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque;
  - f) a pulire gli imbocchi intubati.

2. I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti a) e d) del comma che precede.
3. I proprietari frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti gli interventi di manutenzione necessari ed, in caso d'inadempienza informare gli Uffici Comunali che, in via sostitutiva, potranno provvedere alla effettuazione dei lavori, con addebito delle spese sostenute agli inadempienti.
4. I fossi delle strade vicinali, private ed interpoderali devono, a cura ed a spese dei frontisti e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta l'anno e, occorrendo, più volte. In caso di accertata trascuratezza od inadempienza dei proprietari o di chi per essi, l'Amministrazione comunale potrà provvedere d'ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti. All'occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano.
5. I proprietari di strade private che si innestano su strade pubbliche devono adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare che le acque superficiali confluiscano sulla pubblica via con conseguente trasporto di detriti, terra, ghiaia e simili.
6. Nei casi previsti dal presente articolo, qualora rilevi trascuratezza od inadempienza, ferma restando la violazione accertata, l'Amministrazione provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.

#### ***Art. 21 - Tombinatura di fossi e canali***

1. I proprietari di fossi e canali che intendono eseguire opere di tombinatura e/o attraversamento nei fronti di competenza devono presentare apposita domanda all'Autorità comunale la quale stabilirà la fattibilità o meno di tale intervento.
2. Comunque, nel caso di esecuzione di opere di tombinatura, il proprietario del fondo dovrà garantire il diritto di passaggio ai fruitori del canale irriguo.
3. L'attraversamento di strade comunali e vicinali mediante condotte di acqua comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e di mantenere sempre le condotte libere da ostacoli di ogni tipo in modo che non derivi danno al fondo stradale ed alle pertinenze.

#### ***Art. 22 – Terrazzamenti***

1. In funzione della stabilità dei versanti ai sensi della Legge regionale 4 novembre 2016, n. 22, "Norme in materia di manutenzione del territorio" è fatto obbligo ai proprietari dei fondi di mantenere in buono stato i terrazzamenti esistenti.
2. Qualora la mancata manutenzione possa essere causa di fenomeni dissestivi a rischio della pubblica incolumità, l'Amministrazione comunale può provvedere d'ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti.

#### ***Art. 23 - Bacini di raccolta dell'acqua***

1. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 del C.C., la realizzazione di bacini di raccolta di acqua a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali, deve

rispettare i disposti della normativa nazionale e regionale in materia di invasi e di utilizzo di acque pubbliche, nonché quanto prescritto dai vigenti Regolamenti Edilizi.

2. E' fatto obbligo inoltre richiedere al Comune o alla Regione le apposite autorizzazioni per la trasformazione d'uso del suolo, eventuali vincolo idrogeologico e/o paesaggistico.
3. La realizzazione di bacini di raccolta di acqua a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali nella fascia di rispetto stradale è soggetta all'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada pubblica non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, non inferiore a **metri 3**.
4. I bacini di raccolta di acqua di cui al presente articolo devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:
  - a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili;
  - b) il bacino deve essere adeguatamente recintato al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali.
  - c) lo svuotamento del serbatoio stesso deve essere agevole;
5. Qualora vengano costruiti bacini artificiali, i proprietari dovranno impegnarsi a permettere il prelievo dell'acqua per uso spegnimento incendi boschivi.

#### **Art. 24 – Scavi, movimento terra e demolizioni**

1. Chiunque intende eseguire scavi e movimenti di terra deve attenersi al Regolamento "Terre e Rocce da Scavo" D.P.R. 13 giugno 2017 e s.m.i. che disciplina la movimentazione e il riutilizzo del materiale derivante dall'attività di scavo.
2. I materiali da scavo interessati dal D.P.R. 13 giugno 2017 sono il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee), perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (strade); rimozione e livellamento di opere in terra.
3. I materiali derivanti invece da **demolizioni di edifici e manufatti** (edifici, tetti, solai, capannoni e altri manufatti in genere ecc.) sono considerati rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184 del Dlgs 152/2006 e come tali devono essere trattati. E' vietato quindi il loro riutilizzo ad esempio per la manutenzione della viabilità, per la colmatura di buche o realizzare manufatti in genere. Possono essere lasciati in loco soltanto materiali lapidei, pietre e legname non trattati.

## **CAPO 5 – INQUINANTI E RIFIUTI**

### **Riferimenti Normativi:**

- ❖ *D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale"*

### **Art. 25 Definizioni**

1. Per **rifiuto** si intende, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. I rifiuti si classificano in base all'attività di origine in rifiuti urbani e speciali, e in base alla tipologia in pericolosi e non pericolosi. Sono rifiuti urbani quelli domestici provenienti da civili abitazioni, i rifiuti della pulizia delle strade, di aree verdi e delle aree cimiteriali, e quelli provenienti da



luoghi adibiti ad usi diversi da quelli abitativi, purché non pericolosi e assimilabili agli urbani per qualità e quantità. I rifiuti speciali sono invece quelli prodotti dalle attività produttive quali attività agricole e agro-industriali, artigianato, commercio, industria, i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, i rifiuti derivanti da attività di servizio (trasporti, ospedali, ecc.), compresi i rifiuti prodotti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti stessi e dalla depurazione delle acque.

2. Per **sottoprodotto** si intende, ai sensi dell'art.184 bis del D.Lgs 152/2006 qualsiasi sostanza che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
  - a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
  - b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
  - c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  - d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
3. Per abbandono di rifiuti si intende l'atto di disfarsi definitivamente di rifiuti depositandoli sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali o sotterranee in aree private o pubbliche in quantità limitate e in maniera occasionale e non sistematica.
4. Per **deposito incontrollato** si intende l'atto di disfarsi definitivamente di rifiuti in quantità non limitate depositandoli sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali o sotterranee in aree private o pubbliche caratterizzato da condizioni di temporaneità, provvisorietà e precarietà di accumulo con rischio di pericolosità per l'ambiente.
5. Per **discarica abusiva** si intende il deposito incontrollato e l'abbandono indiscriminato dei rifiuti ripetuto nel tempo ed organizzato, senza prescritta autorizzazione. La discarica abusiva si configura quando si verifica:
  - a) accumulo ripetitivo nello stesso luogo
  - b) eterogeneità dell'ammasso dei materiali
  - c) organizzazione, anche rudimentale, di persone e cose dirette al funzionamento della discarica
  - d) definitività dell'abbandono
  - e) degrado o potenziale degrado dello stato dei luoghi
6. Per **deposito temporaneo** si intende un raggruppamento di rifiuti temporaneo preliminare alla raccolta, ai fini del successivo trasporto in un impianto di trattamento o discarica, nel luogo in cui gli stessi sono stati prodotti (es. azienda, bordo appezzamento, cantiere). Ogni tipologia di rifiuto deve essere conservata in un determinato modo e per un tempo limitato secondo quanto previsto dall'art. 183 del D.lgs 152/2006.

#### **Art. 26 Abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti**

1. I terreni liberi, pubblici o privati, non possono essere impiegati per luogo di scarico d'immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali.
2. I terreni privati devono essere tenuti puliti e liberi a cura dei rispettivi proprietari, conduttori, amministratori da materiali di scarto e rifiuti, anche se abbandonati da terzi.
3. I proprietari dei fondi ove venga riscontrato un abbandono/deposito di rifiuti è tenuto a segnalarlo tempestivamente all'amministrazione Comunale, nelle more dello sgombero degli stessi.
4. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
5. Chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è soggetto a sanzione amministrativa ed è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati dai soggetti preposti al controllo.
6. Il proprietario dei fondi con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area è chiamato in solido alla rimozione ed ai relativi oneri, qualora sia accertato suo dolo o colpa.
7. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ad al recupero delle somme anticipate.
8. Il deposito in fondi privati di automezzi o autoveicoli non più circolanti, ancorché provvisti di targa, è considerato come deposito incontrollato ed oggetto di sanzione.
9. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.
10. È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.
11. Per evitare lo spargimento di immondizia e rifiuti solidi urbani da parte di animali domestici e selvatici e non (volpi, corvi ecc.) è vietato depositare sacchetti di immondizia al fuori dei luoghi previsti per il deposito e la raccolta dei rifiuti.

#### **Art. 27 - Inquinamento delle acque**

1. È vietato inquinare le sorgenti e i corsi d'acqua, sia pubblici che privati, con getto di qualsiasi materia nociva e di sostanze tossiche per la salute umana ed il patrimonio ittico. Non è permesso di convogliare direttamente nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti scaricatori.
2. Lo scarico di acque derivanti da attività di ogni tipo, sia produttive che civili o di servizio, è ammesso solo dietro il conseguimento della necessaria autorizzazione, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e dalla vigente normativa regionale.
3. Nelle rogge, cavi, coli campestri, che per parte dell'anno vadano in secca e che comunque non mantengano, nel corso dell'anno, una portata d'acqua sufficiente alla sussistenza dei fenomeni autodepurativi, lo scarico è ammesso esclusivamente per acque che siano depurate nel rispetto dei limiti previsti dal D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.

“Norme in materia ambientale”, salvo motivata deroga su parere del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L.

## **CAPO 6 – GESTIONE DEL BOSCO E DELLE ALTRE AREE NATURALI E SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE.**

### **Riferimenti Normativi:**

- ❖ *Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo” e s.m.i.*
- ❖ *Legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 “Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici” e s.m.i.,*
- ❖ *L.R. 32/1982 Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale*
- ❖ *Legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte.*
- ❖ *D.lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio*
- ❖ *Dlgs 227/2001 Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”*
- ❖ *Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”*
- ❖ *L.R. 4/2009 Gestione e promozione economica delle foreste*
- ❖ *DPGR n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. Regolamento forestale*
- ❖ *Legge Regionale 4 ottobre 2018. n. 15 Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).*
- ❖ *LEGGE 11 agosto 2014, n. 116 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.*
- ❖ *Legge 10/2013 Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani*
- ❖ *Legge Regionale 50/1995 Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte.*
- ❖ *Piano Paesaggistico Regionale - Deliberazione del Consiglio regionale 3 ottobre 2017, n. 233 - 35836 Approvazione del piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).*
- ❖ *Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 “Tutela dei funghi epigei spontanei” e s.m.i.*

### **Art. 28 – Definizione di bosco**

1. Per la definizione di bosco si fa riferimento all'art. 2 del Dlgs 227/2001, all'art. 3 della L.R. 4/2009 “Gestione e promozione economica delle foreste” nonché all'art. 4 del Dlgs 34/2018. Si definisce bosco:
  - terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 mq e larghezza media non inferiore a 20 m e copertura non inferiore al 20%, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. La continuità e l'omogeneità della superficie boscata non è interrotta dai confini amministrativi o di proprietà o da superfici incluse di qualunque altra natura, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati o di



larghezza inferiore ai 20 metri misurata al piede delle piante di confine e non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.

Sono assimilati a bosco:

- a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
  - b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi.
2. Non sono considerati bosco:
- a) I terreni ove è avvenuta una colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati quando il processo è in atto da meno di dieci anni;
  - b) i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura;
  - c) le tartufaie coltivate di origine artificiale;
  - d) l'arboricoltura da legno e le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;
  - e) i giardini pubblici e privati e le alberature stradali, gli impianti di arboricoltura da legno;
  - f) i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età;
  - g) i terrazzamenti in origine di coltivazione agricola;
  - h) i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.

#### **Art. 29 – Tagli boschivi e trasformazioni del bosco**

1. L'effettuazione dei tagli boschivi nelle varie fattispecie è soggetta a quanto prescritto dalla L.R. n. 4 del 10/02/2009 s.m.i e dal DPGR n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.
2. Per procedere a qualsiasi intervento è necessario rispettare la normativa in vigore in particolare la L.R. 4/2009 e s.m.i. ed i regolamenti attuativi. E' necessario rispettare i parametri selvicolturali definiti nel regolamento forestale e, a seconda del tipo di intervento e dell'estensione dell'area, verificare se si deve o meno presentare una comunicazione semplice, o una richiesta di autorizzazione al taglio.
3. Possono essere attuati senza alcuna comunicazione preventiva i seguenti tagli:
  - a) interventi di taglio per autoconsumo con prelievo annuo inferiore a 150 q.li e che non interessino una superficie percorsa superiore a 5000 mq e/o piu di 10 alberi di alto fusto (con diametro maggiore di 30 cm)
  - b) ripuliture (interventi volti a liberare la componente arborea dalla concorrenza di vegetazione avventizia);
  - c) sfolli (tagli di sfoltimento di popolamenti giovani e molto densi con diametro medio inferiore a 10 cm).
  - d) Abbattimento e sgombero di piante morte o schiantate da eventi atmosferici, salvo quelle che presentano siti di nidificazione/alimentazione di avifauna.

4. In base alle disposizioni forestali vigenti chi esegue interventi di taglio su terreni boscati di superficie superiore a 5.000 mq deve essere in possesso di adeguata formazione, certificata con la frequenza e superamento di un corso UF3 o equivalente.
5. La trasformazione del bosco in altra qualità di coltura è vietata (art. 19, comma 2 della l.r. 4/2009), fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e dell'art. 1 della l.r. 45/1989, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.

#### **Art. 30 – Conduzione delle utilizzazioni boschive**

1. L'effettuazione dei tagli boschivi, ancorché per uso domestico non commerciale, deve essere eseguito nel rispetto delle norme base della sicurezza propria ed altrui. In particolare devono essere seguite le seguenti disposizioni:
  - a) Il cantiere di taglio deve essere opportunamente segnalato e se interessa viabilità veicolare o pedonale devono essere chiusi gli accessi durante le fasi di abbattimento delle piante.
  - b) Non devono essere rilasciati, nel cantiere incustodito, alberi recisi alla base ma non atterrati.
  - c) Le cataste di legname devono essere costruite in modo stabile e se di altezza superiore a 2 m, devono essere opportunamente delimitate con bandella bianca e rossa e cartello di pericolo.
  - d) La viabilità, anche pedonale, deve essere sempre lasciata sgombra da tronchi e ramaglie a fine giornata di lavoro.
  - e) Nessun tipo di rifiuto può essere lasciato nel cantiere boschivo.

#### **Art. 31– Utilizzo delle piste e strade forestali per l'esbosco del legname**

1. E' vietato transitare su piste e strade forestali per effettuare l'esbosco e trasporto del legname nelle ore immediatamente successive a precipitazioni intense. Il tempo di rispetto da mantenere dall'ultima precipitazione al fine di evitare danni alla piattaforma viaria, varia in funzione dell'intensità delle precipitazioni, della morfologia dei luoghi e del tipo di suolo. Eventuali danni alla viabilità di servizio, pubblica o privata, devono essere ripristinati a fine cantiere (danni ai manufatti stradali, al piano viabile, alle scoline e fossati), o risarciti.
2. Piazzali e piazzole devono essere lasciate sgombre da residui vegetali a fine utilizzazione.

#### **Art. 32– Accensione di fuochi – abbruciamento di residui vegetali**

1. Ai sensi della normativa vigente in materia è vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all'art. 182, comma 6 bis del dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo.
2. Sono vietati l'accensione di fuochi o l'abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, adibiti a pascolo o cespugliati a partire da una distanza inferiore a cinquanta metri da essi. Sono ammesse deroghe nel punto seguente solo dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento.

3. Al di fuori del periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 marzo dell'anno successivo è consentito l'abbruciamento previo raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri sterco per ettaro, dei materiali vegetali di cui all'art. 182, comma 6 bis del d.lgs. 152/2006, effettuato nel luogo di produzione;
4. L'accensione di fuochi in boschi e pascoli per l'abbruciamento di materiale vegetale può avvenire solo previa comunicazione da effettuarsi agli Uffici Regionali competenti per territorio ed all'Ufficio tecnico del Comune almeno 48 ore prima dell'inizio delle operazioni, a seguito di accertamento da parte dell'interessato dell'inesistenza di impedimenti quali particolari disposizioni emanate dal Comune stesso o la dichiarazione di stato di massima pericolosità ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale 4 ottobre 2018. n. 15.
5. **Fuori dalle aree boscate**, è vietato accendere fuochi per lo smaltimento di rifiuti fatta salva, ai sensi dell'art. 182 comma 6 bis del T.U. Ambiente, la possibilità di bruciare i residui colturali delle normali pratiche agricole (sfalci, potature ecc.) quali sterpaglie, ramaglie in quantità non superiori a tre metri sterco per ettaro al giorno e a distanza tale da non creare pericolo per case, stalle, fienili, pagliai e strade, avendo cura che il materiale sia convenientemente essiccato in modo da evitare eccessivo fumo e/o che lo stesso sia trasportato dal vento verso abitazioni o strade.
6. E' consentita l'accensione di fuochi per attività turistico ricreative in aree idonee e specificatamente attrezzate, individuate dagli enti locali, da altre amministrazioni o da privati.
7. È facoltà dei confinanti, qualora dal fuoco derivino fumo o odori molesti, pretendere lo spegnimento dello stesso. È vietato in ogni caso dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, teli, legacci e altri materiali inquinanti.
8. E' vietato accendere fuochi in presenza di vento, grande siccità e nelle ore più calde della giornata.
9. E' obbligatorio attenersi a specifici provvedimenti emanati dalla Regione o dai Comuni che possono sospendere o vietare la combustione del materiale vegetale in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui tale attività possa essere rischiosa per la pubblica e privata incolumità.
10. Tutti i fuochi devono essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone e mezzi idonei e non possono essere abbandonati finché non siano completamente spenti.
11. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applica la Legge regionale 4 ottobre 2018. n. 15.

### **Art. 33 – Divieti e prescrizioni per suoli percorsi dal fuoco**

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni.
2. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.
3. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o

dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

4. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

#### ***Art. 34 – Disciplina della raccolta dei funghi***

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è disciplinata dalla L.R. 24 e s.m.i "Tutela dei funghi epigei spontanei".
2. La raccolta dei funghi è consentita previa acquisizione del titolo per la raccolta avente validità annuale sul territorio regionale mediante versamento di un contributo agli enti regionali. Le unioni montane di comuni hanno facoltà di rilasciare ai residenti il titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei, valida sul solo territorio dell'unione montana di comuni previo versamento di una somma inferiore, al massimo, di un terzo rispetto a quella stabilita con deliberazione della Giunta regionale fermo restando le modalità di versamento stabilite dalla Giunta regionale stessa.
3. Il titolo per la raccolta non è necessario se la raccolta avviene solo ed esclusivamente su terreni in proprietà o in possesso a vario titolo.
4. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di **tre chilogrammi** complessivi, quantitativo derogabile per i proprietari o conduttori del fondo a vario titolo.
5. È vietata la raccolta di esemplari di Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso.
6. La raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti.
7. I funghi raccolti sono riposti e trasportati in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.
8. È vietato usare nella raccolta di funghi epigei spontanei l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l'apparato radicale.
9. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.
10. La raccolta dei funghi epigei è vietata:
  - nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti, salvo che per i proprietari e o conduttori del fondo;
  - nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che per i proprietari o locatari;

#### ***Art. 35 – Disciplina della raccolta di altri prodotti del sottobosco***

1. Sono considerati prodotti del sottobosco oltre ai funghi epigei ed ipogei (tartufi):
  - i muschi;
  - le fragole;
  - i lamponi;
  - i mirtilli;
  - le bacche di ginepro

2. La raccolta dei prodotti del sottobosco e' consentita, dall'alba al tramonto, per una quantità giornaliera ed individuale nei seguenti limiti:
  - Muschi: Kg 0,300
  - Fragole: Kg 0,500
  - Lamponi: Kg 1,00
  - Mirtilli: Kg 1,00
  - Bacche di ginepro: Kg 0,200.
3. Nessun limite di raccolta e' posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo, all'avente titolo su di esso ed ai loro familiari.
4. Durante la raccolta dei prodotti del sottobosco e della flora spontanea è vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno e l'apparato radicale della flora nonché estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli e ginepro, compromettendone il normale sviluppo.
5. La raccolta dei prodotti del sottobosco può essere limitata nelle aree protette o su tutto o parte del territorio regionale per determinate condizioni ambientali che potrebbero compromettere seriamente la sopravvivenza delle specie.

#### **Art. 36 - Tutela della flora spontanea e della fauna inferiore**

1. Per quanto riguarda la flora spontanea e la fauna inferiore si fa riferimento alle norme vigenti (L.R. 32/82 e s.m.i.)
2. Sono vietate la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti, nonché il commercio tanto allo stato fresco che secco delle specie vegetali a protezione assoluta (elenco reperibile sul sito della Regione Piemonte – Direzione Ambiente al link <http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/salvaguardiaambientale/documentazione.html>)
3. Per ogni specie non catalogata come protetta in modo assoluto e' consentita la raccolta giornaliera di **5 esemplari per persona**, senza estirpazione degli organi sotterranei. Da tale divieto sono escluse le specie commestibili più comunemente consumate. I divieti ed i limiti precedenti non si applicano nel caso di sfalcio a scopo di fienagione, di pascolo e di ogni altra operazione agro-silvo-pastorale effettuata o fatta effettuare dal proprietario del fondo o dall'avente diritto su di esso.
4. La vegetazione spontanea di laghi, paludi e terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni non può essere danneggiata o distrutta. Solo in caso di sviluppo eccessivo che altera l'equilibrio della biocenosi od ostacoli il deflusso delle acque, previa autorizzazione del Comune o degli Enti competenti è possibile eseguire il taglio e lo sfolto della vegetazione.
5. Sono in generale oggetto di tutela le specie vegetali della flora acquatica quali *Caltha palustris*, *Nymphaea alba*, *Typha sp*, *Utricularia ecc*.
6. La cortica erbosa, nonché lo strato superficiale dei terreni, non possono essere asportati, trasportati e commercializzati. Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali o di urbanizzazione nel rispetto delle norme vigenti.
7. E' vietata nel territorio comunale la raccolta o la distruzione di uova di tutte le specie di anfibi, nonché la cattura il trasporto ed il commercio di rospi.

8. La raccolta delle rane è consentita solo dal 1° luglio al 30 novembre in un numero di massimo 20 esemplari al giorno per persona. E' vietato l'uso di reti o draghe.
9. E' vietata la cattura, il trasporto, il commercio e la detenzione per la vendita di gamberi di acqua dolce (*Astacus astacus* e *Austropotamobius pallipes*).
10. Dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno è consentita la raccolta di tutte le specie di molluschi del genere *Helix* (lumaca con guscio), per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona.
11. La raccolta di queste specie animali è vietata dal tramonto alla levata del sole.
12. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.

## **CAPO 7 ATTIVITA' AGRO-TURISTICHE E VENDITA PRODOTTI AGRICOLI**

### **Riferimenti Normativi:**

- *Legge 09.02.1963 n. 59, Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti.*
- *Art. 4 del D.Lgs. 18.05.2001 n.228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"*
- *Legge regionale n. 54 del 31 agosto 1979 e s.m.i. "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto".*
- *L.R. 12/2010 – Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte.*
- *D.lgs. 285/1992" Codice della strada"*

### **Art. 37 – Autorizzazione alla vendita dei prodotti agricoli**

1. I produttori agricoli che intendono vendere al minuto su area pubblica prodotti ottenuti nei loro fondi per coltura o per allevamento, sono tenuti a trasmettere al Comune, dichiarazione di inizio attività di vendita prodotti ricavati in misura prevalente per coltura o allevamento dalla propria azienda ed in base al regolamento Comunale di occupazione suolo pubblico, a pagare il corrispettivo per il diritto di occupazione.
2. Qualora la vendita venga esercitata sul campo o comunque su sedimi privati in fregio alle strade pubbliche, il posizionamento dei prodotti ed eventuali attrezzature di supporto all'attività di vendita non può costituire ingombro al sedime stradale e sue pertinenze, salva autorizzazione specifica; inoltre le condizioni di accesso al luogo non devono comportare intralcio o pericolo all'ordinaria circolazione stradale.
3. Nell'attività di vendita devono comunque essere garantiti i livelli minimi di legge quanto a condizione igienico-sanitarie.

### **Art. 38 – Campeggi**

1. E' fatto divieto di praticare il campeggio, esercitato con qualunque mezzo e qualsiasi forma, salvo che nelle aree all'uopo destinate ed autorizzate dai Comuni a norma delle leggi vigenti in materia e degli strumenti urbanistici vigenti.

2. E' vietato per i camper che sostano in aree adibite a normali parcheggi per autovetture l'apertura di verande ed il posizionamento sui piedini di stazionamento.
3. I Comuni, anche su proposta dell'Unione Montana possono individuare appositi luoghi attrezzati per l'esercizio del campeggio e per la sistemazione di roulotte, sia sui propri terreni, sia su quelli privati in accordo con il proprietario.
4. In deroga all'art. 1, il campeggio libero può essere esercitato, ove non espressamente vietato, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) Il soggiorno dura meno di 24 ore
  - b) Se il soggiorno dura più di 24 ore, i campeggiatori devono comunicare all'Amministrazione comunale il luogo esatto del campeggio. L'Amministrazione può vietarlo con provvedimento scritto in qualsiasi momento.
  - c) Non deve essere eseguito in aree pericolose e a rischio inondazione; in caso di precipitazioni intense è obbligatorio abbandonare l'area il più presto possibile;
  - d) Il campeggio non deve impedire o limitare l'esercizio del pascolo e le altre attività agricole;
  - e) Non deve essere causa diretta o indiretta di inquinamento;
  - f) È fatto obbligo al campeggiatore di lasciare la località precedentemente occupata e le vicinanze sgombrare da ogni genere di rifiuti.
  - g) E' fatto obbligo di risistemare il terreno smosso durante il campeggio;
  - h) Il campeggiatore dovrà lasciare libera la zona occupata qualora l'Autorità comunale lo ritenga necessario.
  - i) Il campeggiatore è tenuto all'osservanza di tutte le norme del presente regolamento e delle altre norme vigenti.
  - j) Se effettuato su fondi privati il campeggiatore deve avere l'assenso preventivo del proprietario.
5. L'accensione di fuochi liberi è vietata. È consentita l'accensione di fuochi per cucinare vivande, negli appositi spazi dedicati o utilizzando barbecue portatili a carbonella.
6. E' riconosciuto alle aziende agricole che esercitano l'attività dell'agriturismo, ai sensi della L.R. 23/02/2015 n. 2 (art. 7 alloggi agrituristici e spazi per campeggi), la possibilità di ospitare, in spazi aperti destinati all'insediamento temporaneo, un massimo di tre tende o caravan.

Il comune può consentire anche, in deroga, un numero di tende maggiore (max 10).  
Gli spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, devono essere attrezzati con i servizi essenziali previsti dalle norme igienico-sanitarie.

#### **Art. 39 – Attività escursionistica**

1. L'attività escursionistica, in linea con la normativa regionale (L.R. 12/2010 – Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte), deve essere incentivata e valorizzata da parte delle amministrazioni comunali.
2. La progettazione, la posa e la manutenzione della segnaletica è di competenza dei Comuni, che possono delegarne la realizzazione alla forma associativa a cui appartengono (Unione Montana Alpi Graie) o stipulare convenzioni per la realizzazione degli interventi con associazioni di volontariato o altri soggetti di promozione sociale.

- 2 bis. La progettazione, la posa e la manutenzione della segnaletica di cui al punto 2 viene attuata dai Comuni attenendosi alle disposizioni di legge regionale, in particolare la D.G.R. n. 46-7923 del 02/12/2002 (unificazione della segnaletica: pannello di insieme, segnaletica direzionale e di continuità).
3. Gli escursionisti devono rispettare il pascolo e le sue regole, utilizzando solo i sentieri e strade segnalati e ripristinare le chiudende delle recinzioni, fisse e mobili.
4. È fatto divieto a chiunque di alterare o modificare lo stato di fatto dei percorsi sovrapporre altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione tesa in ogni caso a violare il divieto di cui al presente comma.
5. I sentieri e le mulattiere inclusi nella rete regionale non possono essere destinati alla percorrenza di mezzi motorizzati e alla pratica del "downhill".

## **CAPO 8 - MALATTIE E DIFESA DELLE PIANTE, LOTTA CONTRO INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA, IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI**

### **Riferimenti Normativi:**

- ❖ *Legge 18.06.1931 n. 987 e s.m.i. "Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari delle cause nemiche e sui relativi servizi" e R.D. 02.12.1937 n. 2504 "Regolamento per l'applicazione della legge"*
- ❖ *D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255 "Regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate".*
- ❖ *Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante l'"Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"*
- ❖ [Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014](#). *Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"*
- ❖ [Decreto Ministeriale 10 marzo 2015](#). *Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette*
- ❖ [DD 95 del 4 febbraio 2013](#). *Attuazione DGR n. 55-4984 del 28.11.2012 e D.D. n. 1067//DB0711 del 07.12.2012: Istituzione di un Gruppo di lavoro interistituzionale per lo studio delle problematiche connesse alla gestione dei prodotti fitosanitari in applicazione del D.Lgs. n. 150/2012 e del Piano d'Azione Nazionale (PAN).*
- ❖ [DD n. 152 del 19 marzo 2015](#). *Istituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale per lo studio delle problematiche connesse alla gestione dei prodotti fitosanitari in applicazione del D.Lgs. n. 150/2012 e del Piano d'Azione Nazionale (PAN)- modifica alla determinazione n. 95 del 4 febbraio 2013.*
- ❖ [DD n. 291 del 14 maggio 2015](#). *Attuazione DGR n. 55-4984 del 28.11.2012, D.D. n. 1067//DB0711 del 07.12.2012, D.D. n. 95/DB1100 del 04/02/2013 e D.D. 152 del 19 marzo 2015 - revisione del gruppo di lavoro interistituzionale per l'applicazione in Piemonte del D. Lgs. N. 150/2012 e del relativo Piano D'Azione Nazionale (PAN).*
- ❖ [Legge Regionale n. 76 del 28 dicembre 1989](#). *Divieto dell'uso dei fitofarmaci e dei diserbanti della 1a e 2a classe di tossicità all'interno dei centri abitati,*

**Art. 40 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria**

1. Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue:
  - a) Salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18.06.1931 n. 987 e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.06.1933 n.1700 e modificate con R.D. 02.12.1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coltivatori e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità comunale e al Settore fitosanitario della Regione Piemonte, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi e di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che vengano all'uopo indicati. Per i boschi affetti da malattie, valgono altresì le norme in materia emanate a livello nazionale e regionale.
  - b) Nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, di insetti o di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste, l'Autorità comunale, d'intesa con il Settore fitosanitario della Regione Piemonte, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai conduttori e da chiunque altro ne sia interessato per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità alla Legge 18.06.1931 n. 987 e s.m.i. "Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari delle cause nemiche e sui relativi servizi"; il Comune collaborerà altresì con gli Enti preposti nella lotta guidata.
2. Allo scopo di preservare i boschi e le colture dall'invasione di insetti e di crittogame, l'Autorità comunale può ordinare il taglio delle piante e le estrazioni delle ceppaie morte, sentito il parere degli Enti incaricati in detta materia.
3. Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parte di esse esposte all'infestazione senza certificato di immunità rilasciato dal Settore fitosanitario della Regione Piemonte.

**Art. 41 - Modalità d'impiego degli antiparassitari, fitofarmaci e diserbanti**

1. E' vietato effettuare trattamenti con fitofarmaci insetticidi, acaricidi, diserbanti ed anticrittogamici alle colture, sia legnose che erbacee, durante il periodo della fioritura (dall'apertura dei petali alla caduta degli stessi) al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti impollinatori.
2. L'uso di anti crittogamici, insetticidi, diserbanti o di altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli è regolato dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), approvato con DM 22 gennaio 2014, in applicazione della Direttiva 2009/128/CE e del D.lgs 150/2012.
3. Per l'acquisto, l'utilizzo e la vendita di prodotti fitosanitari definiti ad "uso professionale" è necessario ottenere appositi certificati abilitativi presso i settori regionali competenti.
4. Sono **esentati** coloro che acquistano prodotti fitosanitari per uso non professionale, ovvero prodotti per la difesa delle piante ornamentali utilizzati in ambito domestico e per le piante edibili coltivate in forma amatoriale (orto familiare).

5. Nel corso del trattamento con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anti crittogamici, ecc.) si deve evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.
6. È fatto divieto di eliminare la vegetazione erbacea ed arbustiva sulle sponde di fossi e canali, in presenza di acqua, tramite prodotti diserbanti.
7. All'interno dei centri abitati è vietato l'uso dei prodotti antiparassitari appartenenti già alla I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> classe tossicologica, ora definiti molto tossici o tossici e nocivi, fatta eccezione nel caso di specifiche dimostrabili necessità di ordine fitopatologico.
8. L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a 30 metri da abitazioni, edifici e luoghi pubblici con le relative pertinenze. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con presidi già di III<sup>a</sup> e IV<sup>a</sup> classe, cioè non compresi tra i prodotti molto tossici, tossici e nocivi, in assenza di vento, solo con l'impiego della lancia a mano nei vigneti e frutteti, e delle irroratrici a barra nelle colture a terra.
9. In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari purché il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Durante il trattamento e per tutto il tempo di carenza del prodotto distribuito dovrà venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate mediante appositi cartelli recanti la dicitura "coltura (o terreno) trattata/o con presidi sanitari".
10. È vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori e delle attrezzature in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.

#### **Art. 42 – Collocamento di esche avvelenate**

1. È severamente vietato l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione o la detenzione di esche e bocconi contenenti sostanze velenose o nocive; tale divieto si applica, altresì, a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni all'animale che lo ingerisce.

#### **Art. 43 – Collocamento di dissuasori acustici per cinghiali**

1. È consentito l'utilizzo dei dissuasori acustici per cinghiali per la difesa dei pascoli e dei campi destinati alle coltivazioni con il seguente orario:  
9:00 - 12:00  
15:00 - 21:00.

### **CAPO 9 – LOTTA ALLE SPECIE VEGETALI ESOTICHE INVASIVE ED AGLI INSETTI MOLESTI**

#### **Riferimenti Normativi:**

- ❖ *Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) DPGR n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. modificato con D.G.R. n. 49-1702 del 6 luglio 2015*
- ❖ *Regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.*
  - *Legge regionale n. 75 del 24 ottobre 1995 "Contributi agli Enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare"*

- <http://zanzare.ipla.org/index.php/documenti-2/cosa-fare-a-casa-propria>
- [http://www.regione.piemonte.it/agri/area\\_tecnico\\_scientifica/settore\\_fitosanitario/vigilanza/emergenze.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/vigilanza/emergenze.htm)

**Art. 44 – Misure di prevenzione per il contenimento e la lotta alle specie esotiche invasive**

1. Le specie esotiche invasive erbacee ed arbustive devono essere oggetto di lotta e contrasto. È vietata la diffusione di semi e piante di specie esotiche invasive ed il loro impiego per scopi ornamentali, per impianti di arboricoltura da legno, per ripristini e attività vivaistiche ed agricole salvo eventuali deroghe.
2. L'elenco delle specie esotiche è contenuto nella scheda allegata "Elenco delle specie esotiche invasive – Regione Piemonte".
3. È opportuno segnalare la presenza di specie esotiche invasive all'Amministrazione Comunale specialmente se queste sono situate in luoghi di fruizione pubblica quali parchi, giardini, sentieri ecc.
4. In particolare si deve prestare particolare attenzione e dev'essere immediatamente segnalata la presenza di *Heracleum mantegazzianum* pianta molto pericolosa per la salute dell'uomo perché il suo contatto provoca forte irritazione alla pelle.
5. Il contrasto ed il contenimento delle specie esotiche invasive deve avvenire secondo specifiche tecniche redatte a livello regionale. Per le modalità di sfalcio ed eradicazione più corrette da attuare si deve chiedere informazioni presso il Comune o l'Unione Montana.

**Art. 45 – Misure profilattiche per il controllo dello sviluppo di popolazioni di zanzare**

1. Al fine di evitare le condizioni favorevoli allo sviluppo di popolazioni di zanzare si devono adottare le seguenti misure profilattiche nelle proprietà private:
  - a) nelle aree contigue alle abitazioni (terrazze, giardini, orti, ecc.) va evitata la formazione di raccolte d'acqua, rimuovendo ogni sorta di contenitore adeguato allo sviluppo larvale, come ad es. secchi, bacinelle, barattoli, bidoni, copertoni abbandonati ecc.
  - b) eliminare le piccole raccolte d'acqua (es. teli di nylon che formano pozze artificiali) svuotando l'acqua nel terreno; inoltre, contenitori di uso comune come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc. vanno svuotati e puliti periodicamente almeno ogni settimana;
  - c) eventuali contenitori di acqua inamovibili, come vasche in cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, vanno coperti con strutture rigide o reti a maglia molto fine (reti zanzariere);
  - d) nelle piccole fontane ornamentali da giardino introdurre pesci che si nutrono di larve, come ad es. i pesci rossi;

**Art. 46 – Lotta alla Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*)**

1. È obbligatorio tentare di eliminare gli adulti di Cimice asiatica che cercano riparo nelle abitazioni private. È opportuno costruire rifugi artificiali da collocare all'esterno delle case con stracci, coperte o cartone e poi distruggere le cimici che si sono annidate una volta sopraggiunto l'inverno.

2. A fini preventivi è buona norma l'utilizzo di zanzariere per evitare che l'insetto possa entrare nelle abitazioni e lì svernare.

## **CAPO 10 – DISCIPLINA DEL PASCOLO**

### **Riferimenti Normativi:**

- ❖ R.D. 523/1904, *Testo unico sulle opere idrauliche*, art. 96.
- ❖ Art. 843, 925 C.C.
- ❖ *Deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2007, n. 18-7388 - Disciplina delle procedure di rilascio delle autorizzazioni al pascolo vagante sul territorio regionale. Semplificazione delle procedure. D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, art. 43.*
- ❖ *Legge Regionale n. 34 del 26.97.1993 Tutela e controllo degli animali da affezione.*
- ❖ *D.P.G.R. n. 4359 del 11.11.1993. Regolamento recante criteri per l'attuazione della legge regionale "Tutela e controllo degli animali d'affezione".*
- ❖ *Reg. Regionale n. 8/R del 2011 e s.m.i.- "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R."*
- ❖ *Deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2017, n. 14-5285 Approvazione delle Linee guida regionali per la redazione dei Piani Pastorali Foraggeri (PPF) di cui all'articolo 19, comma 6, lettera b) del Piano Paesaggistico Regionale adottato con DGR 42-4224 del 27 marzo 2017.*

### **Art. 47 – Disciplina dell'esercizio del pascolo**

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e negli specifici Regolamenti per la concessione dei pascoli comunali che ciascun Comune dell'Unione vorrà redigere ed adottare, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Piemonte; devono, inoltre, osservare le norme contenute nel Regolamento Forestale Regionale e nei Regolamenti usi civici di pascolo, ove presenti.
2. I Comuni proprietari di alpeggi, nell'esercizio delle loro funzioni di concessione delle praterie e/o fabbricati ad uso ricovero bestiame e addetti, sono tenuti ad osservare quanto previsto dalla L.R. n. 6 nel 29/04/2013, art. 4 Gestione delle risorse pastorali pubbliche: *"Per la conservazione e la salvaguardia dei pascoli montani e delle malghe di proprietà pubblica, le procedure per l'affitto e le condizioni contrattuali e gestionali generali rispettano la [legge 3 maggio 1982, n. 203](#) (Norme sui contratti agrari), la [legge 11 febbraio 1971, n. 11](#) (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici) e le disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente."*  
Gli schemi tipo di modulistica per l'affitto e la concessione di malghe di proprietà pubblica (bandi, contratti e capitolati) sono stati approvati con D.G.R. n. 16-4061 del 17/10/2016, fermo restando per i Comuni la libertà di introdurre negli atti le modifiche e/o variazioni che si rendessero necessarie.

**Art. 48 – Pascolo degli animali. Modalità**

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero tale da impedire sbandamenti o fughe che possano cagionare danni a colture, strade, sentieri, recinzioni ecc., o molestia ai passanti od intralcio al traffico.
2. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici dell'Unione Montana o dei Comuni che ne fanno parte deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente proprietario o gestore dei medesimi.
3. Il bestiame al pascolo deve essere gestito in bosco ed in prateria secondo le modalità previste dagli art. 45 commi 1-2-3-4-5-6 e art. 46 comma 1 del Regolamento Forestale Regionale n. 8/R del 2011.
4. Il pascolo è assolutamente vietato per tutti i tipi di bestiame nei seguenti casi:
  - a) Rimboschimenti con meno di anni venti
  - b) Boschi in rinnovazione con novellame avente altezza inferiore a 3 m.
  - c) Boschi cedui entro 10 anni dal taglio
  - d) Nel raggio di mt. 200 da captazioni di acquedotti, o secondo quanto espresso dalla competente ASL.
  - e) Terreni in forte degrado per sovrapascolamento e sentieramento
  - f) Qualsiasi area di proprietà dell'Unione Montana o dei Comuni chiusa per esigenze di tutela del territorio (frane, dissesti, erosioni).
  - g) Per il gregge caprino è sempre vietato il pascolo nel bosco.
5. E' vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96.
6. Le greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade, qualunque sia la loro classificazione, sulla base delle disposizioni del codice della strada.
7. La delimitazione di pascoli mediante recinzioni mobili, costituite da fili percorsi da elettricità a basso voltaggio, deve essere adeguatamente segnalata con appositi cartelli. La segnaletica deve essere posizionata sui lati adiacenti a strade e sentieri, a tutela dell'incolumità della pubblica utenza. Le recinzioni mobili devono essere posizionate al di fuori di strade e sentieri, in modo da non creare ostacolo al pubblico utilizzo delle strutture viabili o comunque non possono chiudere in modo permanente sentieri classificati e strade. Deve essere inoltre garantito il rispetto di eventuali servitù esistenti sui terreni interessati dalle strutture delimitative mobili. E' obbligatoria la rimozione dei fili e delle recinzioni non appena si è concluso il pascolamento.
8. I cani da guardiania utilizzati per le attività di pastorizia possono essere lasciati liberi solamente durante lo svolgimento di tale attività ed in presenza di almeno un addetto (pastore); diversamente devono essere custoditi con le modalità di cui al regolamento recante criteri per la tutela e controllo degli animali d'affezione promulgato con D.P.G.R. n. 4359 dell'11.11.1993, attuativo della legge regionale n. 34 del 26.07.1993.

**Art. 49 – Pascolo in ore notturne**

1. Il pascolo notturno (dalle ore 20,00 alle ore 06,00) è permesso solo nei fondi chiusi da recinti fissi o mobili (filo elettrificato), idonei ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture e/o alle cose altrui.

**Art. 50 – Obbligo di denuncia di transumanza/monticazione da parte dei pastori**

1. Chiunque intenda trasferire bestiame (greggi, mandrie ecc.) nei pascoli deve farne domanda, almeno 15 giorni prima della partenza, al Comune ove il bestiame si trova e a quello di arrivo, indicando i pascoli di cui dispone per il periodo di transumanza/monticazione.
2. Prima dell'arrivo degli animali nel territorio dei Comuni dell'Unione Montana, il Comandante della Polizia Municipale verifica la disponibilità di pascolo e l'assenza di vincoli di polizia veterinaria. Medesima procedura si applica per la monticazione di bestiame residente nello stesso Comune.
3. Nel caso in cui il bestiame sia stato trasferito senza regolare autorizzazione, il Comandante della Polizia Municipale, unitamente all'A.S.L. competente per territorio, dispone il ritorno del bestiame al Comune di provenienza e dispone apposita sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto dall'art. 74 del presente regolamento.
4. Il Presidente ed i Sindaci dell'Unione, per ragioni igienico sanitarie e veterinarie, possono ordinare il divieto temporaneo di trasferimento del bestiame al pascolo.
5. La comunicazione al Comune circa le date e le modalità di trasferimento del bestiame vale anche per la demonticazione, a fine della stagione di pascolo.

**Art. 51 – Obbligo di comunicazione da parte dei pastori in transito**

1. I pastori, i caprai ed i margari transumanti devono, entro due giorni dal loro arrivo, comunicare ai competenti uffici dell'Ente il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, indicando gli estremi dei terreni che hanno preso in godimento ed i giorni di permanenza sul territorio comunale.

**Art. 52 – Attraversamento di centri abitati con animali**

Richiamata la Legge Regionale n.12 dell'08.04.2024, che recita: "La Regione riconosce l'interesse pubblico delle attività agro-zootecniche del pastoralismo, dell'alpeggio e della transumanza, in virtù dei servizi ecosistemici da essi offerti, quali presidio del territorio, per il ruolo strategico nella salvaguardia dell'ambiente, il mantenimento della biodiversità e presidio contro gli incendi, il mantenimento del paesaggio, in particolare, per i territori montani, per le zone collinari e pianiziali non urbanizzate e per le aree naturali e regionali protette, quali componenti della filiera della produzione agroalimentare tradizionale locale, anche a marchio di qualità e per il loro valore culturale, storico e sociale, nonché quali elemento essenziale per la valorizzazione turistica del territorio", l'art 51 del presente Regolamento viene così modificato:

1. Le mandrie e le greggi, quando transitano su strade statali, regionali, provinciali e comunali devono ottemperare alle norme vigenti in materia.  
Dopo il passaggio del bestiame, dovranno essere ripristinati eventuali danni a manufatti pubblici e privati.

2. Il passaggio delle mandrie nei centri abitati nei giorni festivi e prefestivi verrà regolato con ordinanza sindacale.

**Art. 53– Pascolo vagante – divieto di ingresso nei fondi altrui**

1. Sono vietati l'accesso, la sosta e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui, pubblica o privata, anche se non in attività di coltura e anche se non muniti dei recinti o dei ripari di cui all'art. 637 del C.P., salvi i casi previsti dall'art. 843 del C.C. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi come sopra indicati, debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.
2. È assolutamente vietato l'esercizio del pascolo vagante. Al bestiame in transito deve essere impedito il pascolo nei luoghi non autorizzati o sui terreni, sia pubblici che privati, attraversati lungo il percorso.
3. Ferme restando le disposizioni di cui al C.C. (art. 843, 2° e 3° comma ed art. 925), il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico senza autorizzazione scritta è tenuto al pagamento dell'erba mangiata e quantificata forfettariamente secondo la tabella allegata al presente regolamento ed al risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

**CAPO 11 TENUTA DEL BESTIAME, ANIMALI DOMESTICI E MALATTIE**

**Riferimenti Normativi:**

- ❖ *D.Lgs 146/2001 Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti*
- ❖ *DPR n. 320 del 8.2.1954 Regolamento di polizia veterinaria e s.m.i.*
- ❖ *D.Lgs. 14.12.1992 n. 508 "Norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce"*
- ❖ *Codice Civile art. 925*

**Art. 54– Tenuta del bestiame**

1. Il bestiame, oltre ad essere tenuto in buono stato di pulizia, deve essere ricoverato in stalle sufficientemente igieniche e razionali.
2. Relativamente al benessere degli animali da reddito e da macello negli allevamenti, la normativa di riferimento è attualmente la Direttiva 98/58/CE, recepita dal D.Lgs 146/2001.
3. È obbligatoria per i proprietari allevatori di bestiame la stipula di una polizza di responsabilità civile.

**Art. 55 Allevamenti ad uso familiare**

1. Nel centro abitato è consentita la detenzione di animali da cortile, esclusivamente per uso familiare, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) detenzione degli stessi in idonei recinti;
  - b) adozione di controllo degli infestanti;

- c) pulizia periodica giornaliera del recinto con proibizione di ogni forma di accumulo di deiezioni;
  - d) posizionamento dei recinti a distanza di 10 metri dalle abitazioni altrui e 5 metri dall'abitazione del proprietario/detentore, 5 metri dai confini, da strade o aree pubbliche o ad uso pubblico, salve le distanze maggiori previste dal Codice della Strada o dalle norme edilizie ed urbanistiche;
  - e) l'indice complessivo determinato dalla presenza di animali non sia superiore a 36, calcolato secondo la tabella di seguito riportata.
2. Per gli allevamenti ad uso familiare posti all'esterno del centro abitato l'indice di potenzialità massima non potrà essere superiore a 100, calcolato secondo la tabella di seguito riportata, e le distanze saranno pari a 20 metri dalle abitazioni altrui, 10 metri da confini e strade, 5 metri dall'abitazione del conduttore l'allevamento, salvo distanze diverse dettate da regolamenti ecc. Eventuali concimaie o sistemi di stoccaggio delle deiezioni dovranno essere poste alla distanza di 25 metri da abitazioni e confini.
3. Ai fini della presente regolamentazione si riporta la tabella con indicazione del peso ponderale per ogni animale in modo da poter calcolare la potenzialità massima in ogni zona.

Tabella 1 – Peso ponderale per determinare il numero massimo di capi per allevamenti uso familiare

<b>Animale</b>	<b>Peso</b>
Faraona	4
Pollo	4
Palmipede	10
Coniglio	4
Tacchino	10
Suino	30
Bovino	30
Struzzo	30
Equino	30
Ovino, Caprino	15

#### **Art. 56 – Nuovi recinti per animali**

1. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli realizzati su terreni adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati ad almeno 10 metri dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti e garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.

**Art. 57 – Abbeveratoi e fontane**

1. Gli abbeveratoi debbono essere posti a debita distanza dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua e devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e tenuti costantemente puliti.
2. Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveramento.
3. Gli abbeveratoi non devono mai essere alimentati dallo stesso rubinetto di presa dell'acqua utilizzata per l'uso domestico.
4. È fatto divieto di lavare in essi il bucato e di immergervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.
5. L'acqua di scarico degli abbeveratoi non deve arrecare danno a manufatti, sentieristica e viabilità pubblica e privata; allo scopo dovranno essere poste in essere opportune misure per incanalare l'acqua in apposite cunette di scolo.
6. È consentito l'utilizzo di vasche da bagno come abbeveratoi, purché rivestite in pietrame o legname. L'abbeveratoio, se mobile, deve essere rimosso a fine stagione di pascolo.

**Art. 58 – Depositi di foraggi ed insilati**

1. I depositi di foraggi ed insilati devono rispettare le distanze fissate dai Regolamenti edilizi.
2. Non devono in ogni caso essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi.
3. È vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.

**Art. 59 – Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali**

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale ed all'A.S.L. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali o sospetta di esserlo.
2. I proprietari ed i possessori di animali, colpiti da malattie infettive o diffuse o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:
  - a) isolare gli animali ammalati e quelli morti evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
  - b) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale od altro materiale, che possa costituire veicolo di contagio, prima che vengano date le disposizioni da parte del Servizio veterinario dell'A.S.L. competente.
3. I proprietari ed i conduttori di animali infetti o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità sanitaria.

**Art. 60 – Seppellimento di animali morti**

1. È vietato l'abbandono, lo scarico o l'eliminazione incontrollata di animali morti d'affezione e animali in genere. Gli animali morti, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme del D.Lgs. 14.12.1992 n. 508 o di specifiche norme di polizia veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata. I Comuni devono individuare una specifica area destinata, in caso di gravi morie di animali non trasportabili, all'interramento delle carcasse.

2. Nel caso di animale morto in alpeggio e dell'impossibilità di rimozione della carcassa, il Comune, su proposta del Servizio Veterinario, può concedere il nulla osta all'interramento in loco se ne sussistono le condizioni legate al territorio (assenza di captazioni d'acqua nelle vicinanze, rii, torrenti, sentieri o altri impedimenti) e se il medesimo viene condotto seguendo le buone pratiche e le prescrizioni di legge.

**Art. 61 – Vaccinazione e profilassi animali domestici**

1. I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità sanitarie locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari preventivi di malattie infettive. I cani dovranno essere denunciati e tatuati secondo la normativa vigente.

**Art. 62 - Documenti da portare al seguito**

1. Il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di portare al seguito originale o fotocopia autenticata del documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.
2. Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle Forze dell'Ordine, agli ispettori dell'A.S.L., alle guardie zoofile, alle G.E.V. – Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla Legge Regionale e/o ai soggetti appositamente incaricati.
3. Il trasgressore dovrà esibire entro cinque (5) giorni il documento comprovante l'avvenuto tatuaggio o la microchippatura all'organo accertatore che avrà scritto sul verbale il termine massimo di esibizione del documento. In caso di mancata esibizione del documento nei cinque (5) giorni verrà applicata ulteriore sanzione oltre a quella minima già attribuita.

**Art. 63 – Cani a guardia di edifici rurali**

1. I cani da guardia degli edifici o luoghi siti in prossimità delle strade non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo siano recintati, in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano lungo le strade.
2. I cani non possono essere legati a catene fisse in modo permanente. Possono essere legati a catene che scorrono su cavi tesi e devono avere possibilità di movimento di almeno 20 metri.
3. I cani possono essere custoditi all'interno di box di ampiezza sufficiente in relazione alla taglia dell'animale (taglia piccola 15 mq, media 25 mq, grande 40 mq).

**Art. 63/bis – cani senza guinzaglio**

I proprietari di animali di affezione, quali cani, sono tenuti ad osservare le disposizioni previste al riguardo dalla L.R. n. 18 del 19/07/2004 (art. 2- istituzione dell'anagrafe canina regionale).

Al fine di evitare incidenti con cani tenuti liberi, senza guinzaglio, in aree pubbliche e/o comunque in luoghi e spazi aperti (praterie, boschi, prati, luoghi abitati, ecc.) ove vi è transito di persone e animali si rimanda a quanto previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 03/03/2009 - Direzione Generale della Sanità Animale, dove sono riportati i seguenti obblighi a carico del proprietario:

...(omissis)...

- *far identificare con microchip e iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina regionale di riferimento;*

- *fornire al proprio animale:  
il cibo e l'acqua regolarmente e in quantità sufficienti;  
le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;  
idoneo esercizio fisico;  
una regolare pulizia degli spazi di dimora;*
- *prendere ogni possibile precauzione per impedire la fuga del proprio animale.*
- *garantire la tutela di terzi da aggressioni.*
- *utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.*
- *portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio di incolumità di persone o di animali o su richiesta di Autorità competenti.*
- *affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.*
- *assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.*
- *Provvedere a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, qualora il proprio cane sia stato inserito nel Registro dei cani a rischio elevato di aggressività, tenuto dai Servizi Veterinari.*

#### **Art. 64 - Detenzione dei gatti di proprietà**

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

#### **Art. 65 – Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata**

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

#### **Art. 66 – Animali di terzi sorpresi nei propri fondi**

1. Chiunque, nei propri fondi, trovi animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario ed ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

**Art. 67– Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia.
2. In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a due metri, nonché anche muniti di apposita museruola per i cani di indole mordace. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.

**Art. 68 – Obbligo di raccolta delle deiezioni solide**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

**Art. 69– Soccorso di animali incidentati**

1. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.

**CAPO 12 GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI DEI DIGESTATI, ED EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO  
PALABILI**

**Riferimenti Normativi:**

- ❖ *D.lgs. 152/2006 Testo unico Ambiente*
- ❖ *Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 marzo 2016, n. 2/R. Regolamento regionale recante: “Revisione del programma d'azione e modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ‘Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61’)”.*

**Art. 70 - Definizioni**

1. Si definisce **liquame zootecnico** l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdita di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni. Sono assimilati al liquame i liquidi di sgrondo percolati da materiali palabili in fase di stoccaggio, i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame, i liquidi di sgrondo

percolati dai foraggi insilati, le sostanze non palabili di effluenti zootecnici, da destinare all'utilizzazione agronomica.

2. Si definisce **digestato** il materiale derivante dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di origine agricola (residui di sfalci, potature, paglie, prodotti di coltivazione agricola, effluenti di allevamento, acque reflue, ecc.)
3. Si definiscono **effluenti zootecnici** le miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera.

**Art. 71 – Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici, digestati ed effluenti di allevamento palabili**

1. L'utilizzo agronomico dei liquami zootecnici, digestati ed effluenti di allevamento è disciplinato dalla normativa regionale in materia, in particolare dal Regolamento Regionale 2/R 2 marzo 2016.
2. Si richiamano qui alcune tra le principali norme contenute nel Regolamento regionale per l'utilizzo di letami e liquami.

L'utilizzo dei letami è vietato:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento;
- b) nei boschi;
- c) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corpi idrici naturali superficiali e da quelli artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio; sono comunque esclusi i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;
- d) entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali;
- e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- f) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- g) in prossimità di strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e le piste agrosilvopastorali, sulla base dei seguenti limiti misurati dal ciglio della strada:
  - 1) 50 metri, nel caso di distribuzione con sistemi a dispersione aerea in pressione;
  - 2) 1 metro, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati.
- h) in prossimità di abitazioni, sulla base dei seguenti limiti misurati dal confine dell'insediamento abitativo:
  - 1) 50 metri, nel caso di utilizzo di sistemi a dispersione aerea in pressione;
  - 2) 10 metri, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati e, fatta eccezione per i prati, il tempestivo o immediato interrimento;
- i) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- l) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso.

**Art. 72 – Trattamento e contenitori di stoccaggio**

1. Per le modalità di trattamento degli effluenti zootecnici e le caratteristiche delle strutture di stoccaggio si fa sempre riferimento al Regolamento Regionale 2R marzo 2016.
2. Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici debbono essere collocati in siti che distino almeno 25 metri dalle abitazioni ed almeno 50 metri da pozzi o cisterne per l'acqua potabile (salvo insediamenti esistenti ed autorizzati).
3. Le concimaie devono essere situate a distanza non minore di 25 metri dalle abitazioni e 50 metri dai pozzi o cisterne dell'acqua potabile. Qualora, per difficoltà provenienti dalla ubicazione, non sia possibile mantenere la distanza suddetta, gli enti competenti possono consentire che la concimaia venga situata a distanza minore, previa valutazione dei rischi di inquinamento.

**Art. 73 - Trasporto letame, liquami ed altri detriti**

1. Nel trasporto del letame, liquami ed altri detriti è fatto obbligo di utilizzare carri chiusi sui lati adatti allo scopo, senza dar luogo a spandimenti lungo il percorso.
2. Nel caso di fuoriuscita accidentale il trasportatore deve informare tempestivamente gli organi di vigilanza stradale e l'autorità sanitaria locale e provvedere alla pulizia ed al ripristino nonché a sostenere eventuali spese per la bonifica che si rendesse necessaria secondo le prescrizioni dell'autorità competente.

**CAPO 13 NORME SANZIONATORIE**

**Riferimenti Normativi:**

- ❖ *Articolo 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come introdotto dall'articolo 16 della legge 16.01.2003 n. 3,*
- ❖ *Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.*

**Art. 74 - Accertamento delle violazioni**

1. L'autorità comunale esercita la vigilanza sul rispetto e sull'applicazione delle norme e delle prescrizioni del regolamento comunale di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio anche mediante l'esercizio del potere di autotutela, compreso, in caso di inottemperanza alla diffida amministrativa, il ricorso all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, a spese dei contravventori.
2. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni del presente regolamento sono svolte, in via principale, dagli agenti della Polizia Municipale, ferma restando la competenza di ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, a norma dell'articolo 13 della legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.
3. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui al comma 1, con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.
4. Resta ferma la competenza di accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

**Art. 75 - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie**

5. Alle violazioni delle norme disciplinate dal presente regolamento, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come introdotto dall'articolo 16 della legge 16.01.2003 n. 3, il quale prevede il pagamento di una somma in denaro da € 25,00 a € 500,00.
1. L'ammontare delle sanzioni per ciascuno delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono fissate come da tabella allegata. È consentito il pagamento in via breve delle sanzioni ed in misura ridotta entro 60 giorni dalla notificazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i, nel rispetto dei limiti edittali indicati in ogni articolo del presente regolamento.
2. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

**Art. 76 - Processo verbale di accertamento.**

1. La violazione di una norma del presente regolamento per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.
2. Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:
  - a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
  - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
  - c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24.11.1981 n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
  - d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
  - e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
  - f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
  - g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
  - h) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
  - i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore;
  - j) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.
3. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della legge 24.11.1981 n. 689), a ognuna di queste deve essere redatto un singolo verbale.
4. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso.
5. Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificazione al/ai trasgressori e ad eventuali obbligati in solido, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 689/81.
6. Il termine è di 360 giorni nel caso di persone residenti all'estero.

**Art. 77 - Rapporto all' autorità competente.**

1. Fatte salve le ipotesi di cui all' articolo 24 della legge 24.11.1981 n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo della legge succitata, l'agente della Polizia municipale trasmette al Comune:
  - a) l'originale del processo verbale;
  - b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
  - c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

**Art. 78 - Competenza ad emettere le ordinanze - ingiunzione o di archiviazione.**

1. L'emissione dell'ordinanza - ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti il presente regolamento compete, con riferimento agli articoli 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, ai Responsabili dei servizi competenti per materia.
2. Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti, in esenzione da bollo, e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.
3. L'Autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza - ingiunzione motivata, ai sensi dell'articolo 11 della legge 689/81, la quantificazione della somma di denaro dovuta entro i limiti edittali indicati in ogni articolo del presente regolamento, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
4. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo alla gravità della violazione, all' opera svolta dall' interessato per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche.
5. L'Autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate, con la modalità di cui all'articolo 26 della legge 689/81.
6. Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.
7. Avverso l'ordinanza-ingiunzione del Comune è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace ed al T.A.R. ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della legge 689/81 e s.m.i.

**Art. 79 - Termini per l'emissione delle ordinanze - ingiunzione**

1. L'ordinanza/ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall'articolo 77
2. In ogni caso il provvedimento di cui al comma 1 deve essere adottato entro 36 mesi dalla data di contestazione e/o notificazione del verbale d'accertamento; qualora questo non avvenga, il verbale di accertamento della violazione decade di diritto.

3. Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 12 mesi dalla data di spedizione o deposito degli stessi.
4. Nel caso in cui con lo scritto difensivo o con separato atto sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro tre mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta.
5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di sei mesi dalla data dell'avvenuta audizione, ovvero, nel caso di rinvii o repliche, dell'ultima audizione avvenuta: in ogni caso non superando il limite imposto al comma 2.
6. La richiesta d'acquisizione per motivi istruttori di documenti o pareri, sospende il procedimento, ma non può comportare un superamento del limite imposto al comma 2.

***Art. 80 - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie***

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.

***Art. 81 - Altre sanzioni accessorie***

1. Indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di un titolo autorizzativo espresso o implicito, nei casi non normati dal D. Lgs. 13.07.1994 n. 480 o da altra norma statale o regionale, potrà essere inflitta la sospensione del titolo medesimo per:
  - a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica;
  - b) mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti all'infrazione;
  - c) morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione o altro titolo. La sospensione può avere durata massima di giorni 30 e si interrompe di diritto quando il trasgressore abbia adempiuto agli obblighi.
2. Il Comune ordina, altresì, quando ciò si renda necessario, il ripristino dello stato delle cose e/o dei luoghi, in un tempo ritenuto congruo in ragione della singola fattispecie.
3. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale provvede coattivamente, con successiva rivalsa delle spese in capo ai soggetti obbligati.
4. Gli organi di polizia preposti all'accertamento delle violazioni possono altresì procedere al sequestro amministrativo cautelare, nei limiti di cui all'articolo 13 della citata legge 689/81, quando le cose possano formare oggetto di confisca.

**CAPO 14 NORME TRANSITORIE E FINALI**

***Art. 82 - Entrata in vigore del Regolamento***

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.



Unione Montana  
**Alpi Graie**

**Unione Montana Alpi Graie,  
Piazza V. Veneto 2  
10070 Viù (TO)  
Telefono: 0123/696022**

- 
2. L'Amministrazione comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità, con deliberazione della Giunta comunale, aggiornare periodicamente i valori monetari delle sanzioni ed oblazioni a carico dei trasgressori della presente normativa.

Allegati al regolamento

*Tabella dei valori del legname (art. 9 comma 5) e dell'erba mangiata (art. 52 comma 3)*

PRODOTTO	VALORE RISARCIMENTO	NOTE
Erba (superficie pascolata senza autorizzazione)	vedi nota per il calcolo es. 160 euro/ha per il 2018	Per semplificazione si considera un valore di produzione del prato pascolo di 10 q.li/ha di erba. Per determinare il valore di indennizzo ad ettaro si fa riferimento al <b>prezzo medio</b> del fieno (dati borsa merci Torino) nell'annata agraria corrente e nelle due precedenti (es. prezzo medio 2016-2017-2018: 16 euro/qle).
Legname duro di latifoglie (faggio, querce, frassino, robinia ecc.) - bordo strada	7,0 euro/qle	
Legname di castagno	6,0 euro/q.le	
Legname tenero (conifere, pioppi salici)	5,0 euro/q.le	

*Tabella delle specie esotiche invasive*

**ELENCO DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE - REGIONE PIEMONTE**

*Ultimo aggiornamento 7 luglio 2017*

**Black List–Management List  
(Gestione)**

Elenco relativo alle specie esotiche che sono presenti in maniera diffusa sul territorio e per le quali non sono più applicabili misure di eradicazione da tutto il territorio regionale, ma per le quali bisogna comunque evitare l'utilizzo e possono essere applicate misure di contenimento e interventi di eradicazione da aree circoscritte.

**Black List–Action List  
(Eradicazione)**

Elenco relativo alle specie esotiche che hanno una distribuzione limitata sul territorio e per le quali sono ancora applicabili misure di eradicazione da tutto il territorio regionale.

**Black List–Warning List  
(Allerta)**

Elenco relativo alle specie esotiche che: non sono ancora presenti nel territorio regionale ma che hanno manifestato caratteri di invasività e/o particolari criticità sull'ambiente, l'agricoltura e la salute pubblica in regioni confinanti; hanno una distribuzione limitata sul territorio regionale e per le quali deve essere valutato il potenziale grado di invasività.

Specie
Acer negundo
Ailanthus altissima
Ambrosia artemisiifolia
Amorpha fruticosa
Artemisia annua
Artemisia verlotiorum
Arundo donax*
Azolla spp.
Bidens frondosa
Broussonetia papyrifera
Buddleja davidii
Campylopus introflexus
Commelina communis
Cyperus spp. (solo specie alloctone)
Diplachne fascicularis
Eleocharis obtusa
Elodea canadensis
Elodea nuttallii
Erigeron annuus
Erigeron sumatrensis
Erigeron canadensis
Fallopia (Reynoutria) spp.
Heteranthera reniformis
Humulus japonicus
Impatiens balfourii
Impatiens glandulifera
Impatiens parviflora
Ligustrum sinense
Lonicera japonica
Murdannia keisak
Oenothera spp.
Parthenocissus quinquefolia
Paulownia tomentosa
Phyllostachys aurea
Phytolacca americana
Pseudosasa japonica
Prunus laurocerasus
Prunus serotina

Specie
Ambrosia trifida
Bunias orientalis
Carex vulpinoidea
Eragrostis curvula
<b>Heracleum mantegazzianum</b>
Impatiens scabrida
Lagarosiphon major
Lemna minuta
Ludwigia peploides
Myriophyllum aquaticum
Miscanthus sinensis
Najas gracillima
Nelumbo nucifera
Nymphaea mexicana
Opuntia spp.
Paspalum dilatatum
Pueraria lobata
Rhus typhina
Sagittaria latifolia
Solanum carolinense
Sporobolus spp.
Trachycarpus fortunei

Specie
Aconogonum polystachyum
Catalpa ovata
Catalpa speciosa
Elaeagnus pungens
Kochia scoparia
Ligustrum lucidum
Ligustrum ovalifolium
Persicaria filiformis
Persicaria pensylvanica
Persicaria virginiana
Rubus phoenicolasius

Specie	Specie	Specie
Quercus rubra		
Robinia pseudoacacia**		
Senecio inaequidens		
Sicyos angulatus		
Solidago gigantea		
Sorghum halepense		
Spiraea japonica		
Ulmus pumila		
Vitis riparia		
<b>“Livello di priorità”: quali specie necessitano priorità di intervento rispetto alle altre</b>	<b>*) Viene mantenuta la possibilità di coltivarla in ambiti di pianura caratterizzati da agricoltura intensiva, a eccezione delle fasce di pertinenza fluviale e intorno di zone umide</b>	<b>***) Viene mantenuta la possibilità di coltivarla in ambiti di pianura caratterizzati da agricoltura intensiva</b>

La tabella (ultimo aggiornamento 7 luglio 2017) dovrà e potrà essere oggetto di revisioni, aggiornamenti ed integrazioni periodiche in funzione degli aggiornamenti che gli Enti e le istituzioni preposte produrranno nel corso del tempo.

*Tabella delle sanzioni*

ARTICOLO	COMMA	SANZIONE AMMINISTRATIVA (EURO)			
		Minima	Massima	Pagamento in misura ridotta entro 60 gg	Sanzione amministrativa accessoria
Art. 8 Fasce di rispetto dalla viabilità ad uso pubblico	3,4,5,6,7	artt. 29,30,31,32,33 Codice della Strada			Ripristino stato dei luoghi e/o cessazione attività
Art. 9 Manutenzione e tutela delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico	2,3,4,5,6,7,8	artt. 29,30,31,32,33 Codice della Strada L. n. 2248 del 20/03/1865			Ripristino stato dei luoghi
Art. 10 Norme per le strade vicinali ed interpoderali	tutti	artt. 29,30,31,32,33 Codice della Strada L. n. 2248 del 20/03/1865			Ripristino stato dei luoghi
Art. 11 Circolazione dei veicoli a motore, biciclette e cavalli sulla viabilità agrosilvopastorale	2,3,4,5,6,7,8	Legge Regionale 32/1982 L.R. 4/2009 - Gestione e promozione economica delle foreste			
Art. 12- Tutela della proprietà	1,2,3	50,00	500,00	100,00	
Art. 13 - Colture agrarie. Limitazioni	1	50,00	500,00	100,00	
Art. 14 – Impianto di alberi e siepi presso i confini. Recisione di piante, rami protesi e radici	2,3,9	50,00	500,00	100,00	Ripristino stato dei luoghi
Art. 14 – Impianto di alberi e siepi presso i confini. Recisione di piante, rami protesi e radici	6	R.D. n. 523 25/07/1904 " Testo unico sulle opere idrauliche"			
Art. 15 – Pulizia delle aree private e terreni non edificati	tutti	50,00	500,00	100,00	Ripristino stato dei luoghi
Art. 17 - Apicoltura	tutti	Legge Regionale 03.08.1998 n. 20			



ARTICOLO	COMMA	SANZIONE AMMINISTRATIVA (EURO)			
		Minima	Massima	Pagamento in misura ridotta entro 60 gg	Sanzione amministrativa accessoria
		"Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte".			
Art. 18 - Deflusso delle acque	1,2	R.D. n. 523 25/07/1904 " Testo unico sulle opere idrauliche" artt. 29-33 Codice della strada art. 32 c.p. Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi			
Art. 18 - Deflusso delle acque	3,4	50,00	500,00	100,00	Ripristino stato dei luoghi
Art. 19- Scarico di acque reflue nei fossi	1	Dlgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" art. 15 Codice della strada			Ripristino stato dei luoghi
Art. 20 - Pulizia e spurgo di fossi e canali		R.D. n. 523 25/07/1904 " Testo unico sulle opere idrauliche" artt. 29-33 Codice della strada			Ripristino stato dei luoghi
Art. 21 - Tombinatura di fossi e canali	1,3	R.D. n. 523 25/07/1904 " Testo unico sulle opere idrauliche" artt. 29-33 Codice della strada			Ripristino stato dei luoghi
Art. 22 – Terrazzamenti	1	50,00	500,00	100,00	Ripristino stato dei luoghi
Art. 23 - Bacini di raccolta dell'acqua	tutti	art. 29 Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di			

ARTICOLO	COMMA	SANZIONE AMMINISTRATIVA (EURO)			
		Minima	Massima	Pagamento in misura ridotta entro 60 gg	Sanzione amministrativa accessoria
		competenza regionale.			
Art. 24 – Scavi, movimento terra e demolizioni	2,3	Dlgs 152/2006 "Norme in materia ambientale"			
Art. 26 Abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti	tutti	Dlgs 152/2006 "Norme in materia ambientale"			
Art. 27 - Inquinamento delle acque	tutti	Dlgs 152/2006 "Norme in materia ambientale"			
Art. 29 – Tagli boschivi e trasformazioni del bosco	2,3,4,5	art. 36 - Legge regionale n. 4/2009 e s.m.i "Gestione e promozione economica delle foreste"			
Art. 30 – Conduzione delle utilizzazioni boschive	1	art. 36 - Legge regionale n. 4/2009 e s.m.i "Gestione e promozione economica delle foreste"			Valore del legname secondo tabella allegata al presente regolamento
Art. 31 - Utilizzo delle piste e strade forestali per l'esbosco del legname	1,2	art. 36 - Legge regionale n. 4/2009 e s.m.i "Gestione e promozione economica delle foreste"			
Art. 32– Accensione di fuochi – abbruciamento di residui vegetali	1,2,3,5,6,7,8,9,10	artt. 10, 11 Legge 21 novembre 2000, n. 353 - Legge quadro in materia di incendi boschivi art. 13 Legge regionale n. 15 del 4 ottobre 2018			
Art. 32– Accensione di fuochi – abbruciamento di residui vegetali	4	Dlgs 152/2006 "Norme in materia ambientale"			
Art. 33 – Divieti e prescrizioni per suoli percorsi dal fuoco	4	artt. 10, 11 Legge 21 novembre 2000, n. 353 - Legge quadro in materia di incendi boschivi art. 13 Legge regionale n. 15 del 4 ottobre 2018			

ARTICOLO	COMMA	SANZIONE AMMINISTRATIVA (EURO)			
		Minima	Massima	Pagamento in misura ridotta entro 60 gg	Sanzione amministrativa accessoria
Art. 34 – Disciplina della raccolta dei funghi	tutti	art. 10 - Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24. Tutela dei funghi epigei spontanei.			
Art. 35 – Disciplina della raccolta di altri prodotti del sottobosco	2, 4, 5	art. 38 Legge regionale 2 novembre 1982, n. 32. Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale.			
Art. 36 - Tutela della flora spontanea e della fauna inferiore	tutti	art. 38 Legge regionale 2 novembre 1982, n. 32. Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale.			
Art. 37 – Autorizzazione alla vendita dei prodotti agricoli	1,2	artt. 25, 25, 27 Codice della strada			
Art. 37 – Autorizzazione alla vendita dei prodotti agricoli	3	Normativa di settore vigente			
Art. 38 – Campeggi	tutti	50,00	500,00	100,00	
Art. 39 – Attività escursionistica	3,4, 5	50,00	500,00	100,00	
Art. 40 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria	3	50,00	500,00	100,00	
Art. 41 - Modalità d'impiego degli antiparassitari, fitofarmaci e diserbanti	1, 3, 6, 7, 8, 9, 10	Normativa di settore vigente			
Art. 42 – Collocamento di esche avvelenate	1	50,00	500,00	100,00	
Art. 47 – Pascolo degli animali. Modalità	3, 5, 6, 7,8,9	50,00	500,00	100,00	Ripristino dei danni; pagamento dell'erba mangiata

ARTICOLO	COMMA	SANZIONE AMMINISTRATIVA (EURO)			
		Minima	Massima	Pagamento in misura ridotta entro 60 gg	Sanzione amministrativa accessoria
Art. 48 – Pascolo in ore notturne	1	50,00	500,00	100,00	
Art. 49 – Obbligo di denuncia di transumanza/monticazione da parte dei pastori	3	50,00	500,00	100,00	
Art. 50 – Obbligo di comunicazione da parte dei pastori in transito	1	50,00	500,00	100,00	
Art. 51 – Attraversamento di centri abitati con animali	tutti	50,00	500,00	100,00	
Art. 52 – Pascolo vagante – divieto di ingresso nei fondi altrui	1, 2	50,00 Codice Civile	500,00	100,00	
Art. 52 – Pascolo vagante – divieto di ingresso nei fondi altrui	3	50,00	500,00	100,00	Ripristino dei danni; pagamento dell'erba mangiata secondo tabella allegata al presente regolamento
Art. 53 - Tenuta del bestiame	tutti	Normativa vigente di settore			
Art. 54 Allevamenti ad uso familiare	tutti	50,00	500,00	100,00	
Art. 55 – Nuovi recinti per animali	1	50,00	500,00	100,00	Ripristino stato dei luoghi
Art. 56 – Abbeveratoi e fontane	tutti	50,00	500,00	100,00	Ripristino stato dei luoghi
Art. 57 – Depositi di foraggi ed insilati	tutti	50,00	500,00	100,00	Ripristino stato dei luoghi
Art. 58 – Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali	tutti	Normativa vigente di settore			
Art. 59 – Seppellimento di animali morti	1	Normativa vigente di settore			

ARTICOLO	COMMA	SANZIONE AMMINISTRATIVA (EURO)			
		Minima	Massima	Pagamento in misura ridotta entro 60 gg	Sanzione amministrativa accessoria
Art. 60 – Vaccinazione e profilassi animali domestici	tutti	art. 15 Legge Regionale 26 Luglio 1993, n. 34. Testo normativo Tutela e controllo degli animali da affezione (Pubblicata nel B.U. 4 agosto 1993, n. 31)			
Art. 61 - Documenti da portare al seguito	tutti	art. 12 Legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata.			
Art. 62 – Cani a guardia di edifici rurali	1	50,00	500,00	100,00	
Art. 62 – Cani a guardia di edifici rurali	2,3	art. 15 Legge Regionale 26 Luglio 1993, n. 34. Testo normativo Tutela e controllo degli animali da affezione (Pubblicata nel B.U. 4 agosto 1993, n. 31)			
Art. 63 - Detenzione dei gatti di proprietà	tutti	art. 15 Legge Regionale 26 Luglio 1993, n. 34. Testo normativo Tutela e controllo degli animali da affezione			

ARTICOLO	COMMA	SANZIONE AMMINISTRATIVA (EURO)			
		Minima	Massima	Pagamento in misura ridotta entro 60 gg	Sanzione amministrativa accessoria
		(Pubblicata nel B.U. 4 agosto 1993, n. 31)			
Art. 64 – Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata	1	50,00	500,00	100,00	
Art. 65 – Animali di terzi sorpresi nei propri fondi	1				Risarcimento danni
Art. 66– Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche	tutti	50,00	500,00	100,00	
Art. 67 – Obbligo di raccolta delle deiezioni solide	1, 2, 3	50,00	500,00	100,00	
Art. 68 – Soccorso di animali incidentati	1	art. 189 Codice della Strada			
Art. 70 – Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici, digestati ed effluenti di allevamento palabili	2	Normativa vigente di settore			
Art. 71 – Trattamento e contenitori di stoccaggio	2, 3	Normativa vigente di settore			
Art. 72 - Trasporto letame, liquami ed altri detriti	tutti	Normativa vigente di settore			Ripristino stato dei luoghi